

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1027-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE CASTIGLIONE)

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1984

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1985)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro delle Finanze

(V. Stampato Camera n. 2105-bis)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 1984*

INDICE

RELAZIONE Pag. 3

PARERI:

1 ^a (Affari costituzionali)	»	19
2 ^a (Giustizia)	»	21
3 ^a (Affari esteri)	»	23
4 ^a (Difesa)	»	24
6 ^a (Finanze e tesoro)	»	25
7 ^a (Istruzione)	»	30
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni)	»	32
9 ^a (Agricoltura)	»	33
10 ^a (Industria)	»	35
11 ^a (Lavoro)	»	37
12 ^a (Sanità)	»	38

DISEGNO DI LEGGE:

Testo degli articoli	»	43
--------------------------------	---	----

TABELLE ALLEGATE:

— Tabella A (<i>Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali</i>)	»	77
— Tabella B (<i>Voci da includere nel fondo speciale di parte corrente</i>)	»	99
— Tabella C (<i>Voci da includere nel fondo speciale di conto capitale</i>)	»	109

RELAZIONE

ONOREVOLI SENATORI. — 1. La discussione dei documenti finanziari avviene quest'anno in seconda lettura presso il Senato della Repubblica. Va ricordato, in via di premessa, che con i documenti finanziari relativi al 1985 comincia a consolidarsi lo schema procedurale-organizzativo della « sessione di bilancio », introdotto per la prima volta per l'esame dei documenti relativi al 1984.

Al di là di valutazioni tecnico-procedurali su alcune delle soluzioni adottate dall'altro ramo del Parlamento, con le modifiche regolamentari del 1983, ritengo sia assolutamente fuori dubbio che l'approvazione definitiva dei documenti finanziari dello Stato prima dell'inizio dell'esercizio al quale essi si riferiscono, abbia prodotto già nel 1984 risultati estremamente apprezzabili soprattutto dal punto di vista del buon andamento delle gestioni amministrative. Da parte di tutte le amministrazioni statali di spesa si denota una maggiore regolarità nella impostazione dei rispettivi profili di impegno e di erogazione per cassa, consentendo all'insieme dell'attività gestionale e previsionale del Tesoro di disporsi secondo modi più razionali ed ordinati. Se, come è auspicabile, si riuscirà per il secondo anno consecutivo ad approvare entro il 31 dicembre i documenti di bilancio — e si tratta di un obiettivo successo innanzitutto dello stesso Parlamento — si introdurrà inoltre un ulteriore elemento di razionalizzazione nel processo di smaltimento dei residui; già infatti nell'assestamento 1984 è risultato un primo elemento positivo connesso al mancato formarsi di nuovi residui addebitabili proprio ai ritardi nella definitiva approvazione del progetto di bilancio e quindi alla gestione in via provvisoria delle poste di spesa.

Il fatto inoltre che per il secondo anno consecutivo si sia riusciti, in via di prassi, ad organizzare i lavori del Senato in modo da introdurre una organizzazione per sessione dell'esame dei documenti finanziari, di-

mostra la sostanziale flessibilità degli attuali strumenti regolamentari, ove essi siano sorretti da una chiara ed efficace volontà delle forze politiche.

Tuttavia voglio qui ricordare che è già al lavoro un comitato ristretto costituito in seno alla Giunta per il Regolamento il quale, facendo tesoro delle esperienze fatte in questi due anni sia presso la Camera dei deputati che in questo ramo del Parlamento, sta studiando le opportune modifiche da introdurre formalmente nel Regolamento del Senato per stabilizzare la sessione di bilancio.

Al riguardo mi sembra che molto opportunamente il comitato ristretto stia lavorando su una ipotesi che, nel rigoroso rispetto della cornice costituzionale, tenda a farsi pienamente carico delle novità sostanziali introdotte con la riforma del 1978, evitando tuttavia gli eccessi di un nominalismo contabile che tende a trasferire sul terreno procedurale istituti e criteri che devono invece essere riconosciuti e disciplinati sul terreno sostanziale dell'ordinamento contabile.

2. Come mette in luce la stessa Relazione previsionale e programmatica, la legge finanziaria per il 1985 è diretta a favorire il processo di risanamento della finanza pubblica che il Governo sta perseguendo in una prospettiva di medio termine: ne sono testimonianza il mantenimento del fabbisogno di cassa per il settore statale per il 1985 su livelli assoluti quasi analoghi a quelli del 1984 (e quindi diminuiti in termini reali) e una crescita della quota di risorse destinata alla componente pubblica dell'economia tale da venire incontro alla domanda per investimenti del settore privato. La strategia di finanza pubblica prescelta è pertanto improntata alla severità, anche se viene confermata la tendenza all'aumento della quota del debito pubblico sul prodotto interno lordo: il quadro delineato impone comunque vincoli anche alla stessa politica monetaria

attraverso una decelerazione della crescita degli aggregati monetari e creditizi.

In un tale contesto — tenuto conto delle strette relazioni tra politica fiscale, politica monetaria e soprattutto dinamica dei redditi — la legge finanziaria (che si accompagna notoriamente ad altri provvedimenti che il Governo ha presentato alle Camere e dal cui esito dipende in gran parte la raggiungibilità di obiettivi di fabbisogno del settore statale compatibili con una certa crescita complessiva del credito totale interno tale da rendere possibile un finanziamento fisiologico del settore privato dell'economia) si fa carico di limitare la crescita della spesa per gli stipendi per mantenerla in linea con l'inflazione programmata (sulla scorta peraltro delle intese raggiunte dalle organizzazioni sindacali nel 1983). Su questo terreno occorre un serio impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti, al fine di riportare l'andamento della variabile entro un binario prefissato.

Sinteticamente, l'intervento realizzato con la « finanziaria » 1985 ha inteso anche contenere le spese per l'istruzione — come ricorda la stessa Relazione previsionale e programmatica — nonché quelle per i benefici economici per alcune categorie più deboli, come gli invalidi, non senza trascurare un discorso di razionalizzazione di settori di spesa nei quali oggettivamente andava operata una attività di revisione per migliorare la qualità dei risultati raggiunti.

Nel contempo il Governo ha cercato di ristrutturare i conti della finanza pubblica per il 1985 in maniera tale da consentire — pur in un contesto complessivo di rigidità — un certo allargamento della spesa per investimenti, al fine di dare ossigeno — attraverso il noto moltiplicatore — alla componente privata dell'economia, agevolata d'altro canto dalla fissazione di un livello di fabbisogno di cassa del settore statale coerente con un flusso di risorse adeguato alle esigenze da essa espresse.

3. Passando ora ad una breve disamina delle parti più importanti in cui si articola il disegno di legge, debbo ricordare che anche quest'anno l'articolo 1 rimane la norma

che sintetizza i contenuti tipici della « finanziaria »: esso indica in 145.593 miliardi il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1985 in termini di competenza nonché un livello massimo del ricorso finanziario al mercato pari a 181.718 miliardi. La novità concettuale sta nell'aver incluso nel ricorso al mercato l'indebitamento con l'estero e le regolazioni contabili di debiti pregressi mentre resta confermata la norma introdotta nella « finanziaria » 1984 della esclusione dal ricorso al mercato delle somme connesse agli slittamenti degli accantonamenti di fondo globale prenotati e alla riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate all'entrata entro il 31 ottobre dell'anno finanziario.

Opportunamente resta altresì confermata la norma che stabilisce la impossibilità di utilizzare per rimpinguamento i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, per le spese impreviste e le assegnazioni di bilancio, e per quei capitoli utilizzati a copertura di nuove o maggiori spese, ancorché facenti parte dei relativi elenchi.

Quanto poi al quadro di sintesi delle previsioni per l'anno 1985, tenuto conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo governativo tanto del disegno di legge finanziaria quanto del disegno di legge di bilancio, è opportuno ricordare che — rispetto alle previsioni assestate relative al 1984 e tenuto conto degli ulteriori provvedimenti tributari da perfezionare al netto delle regolazioni debitorie — le entrate tributarie crescono del 10,1 per cento, quelle extra tributarie del 23,3 per cento e quelle finali del 12,9 per cento mentre il complesso delle entrate del 6 per cento, a fronte di un aumento delle spese correnti pari al 12,8 per cento, di quelle in conto capitale del 13,8 e di quelle finali del 13 per cento, con variazioni in termini di peggioramento del risparmio pubblico pari al 12,7 per cento e del saldo netto da finanziare del 13,3 per cento, laddove invece il ricorso al mercato al netto dell'indebitamento con l'estero per operazioni non iscritte in bilancio migliora del 3,5 per cento.

Quanto poi alla rimodulazione delle spese pluriennali, essa comporta complessivamente

te una riduzione di 1.520 miliardi nel raffronto tra la legislazione vigente e gli effetti della « finanziaria », con un taglio ripartito per quasi due terzi sull'edilizia residenziale ed abitativa e per il resto sugli interventi per pubbliche calamità, su quelli a favore del Mezzogiorno e sui settori dei trasporti, viabilità e comunicazioni.

Quanto poi ai fondi speciali, sempre tenendo conto di quanto prospettato a legislazione vigente e includendo gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati, il fondo speciale di parte corrente passa da 10.946 miliardi circa a quasi 19.777 miliardi, mentre il fondo speciale in conto capitale passa da 2.360 miliardi circa a 7.139 miliardi circa, con notevoli incrementi in percentuale di gran lunga superiori per la componente in conto capitale, anche se gli emendamenti approvati alla « finanziaria » hanno decurtato il capitolo 9001 di 3.960 miliardi e hanno elevato il capitolo 6856 di 1.900 miliardi.

Di notevole interesse poi la norma inserita all'articolo 1 sulla base della quale le nuove o maggiori entrate connesse a provvedimenti legislativi approvati successivamente al settembre 1984 non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese o di minori entrate ma sono acquisite al bilancio al fine di migliorarne i risultati differenziali quali risultano approvati dai documenti di bilancio in discussione.

Passando al titolo II, relativo alle entrate, vengono confermate le aliquote e le addizionali previste dall'analogo provvedimento per il 1984, e risulta confermata la norma in materia di detrazioni ai fini IRPEF connesse all'andamento dell'inflazione effettiva rispetto a quella programmata: al riguardo un emendamento approvato dalla Camera su proposta del Governo ha istituito un ulteriore meccanismo di rivalutazione per il 1985, con il che risultano confermati i tentativi di attuazione di politiche latamente definibili dei redditi integrate da manovre tributarie (*tax-based incomes policies*), incentrate sul concetto delle contropartite di natura fiscale offerte al sindacato in cambio di un rallentamento della dinamica dei salari nominali, nel presupposto di una elevata correlazione di tale variabile con il tasso di

inflazione e al fine di realizzare una sorta di contratto sociale tra le parti in un contesto trilaterale nel quale decisivo è il ruolo giuocato dall'operatore pubblico, sia sotto il versante delle decisioni di carattere tributario sia in quanto datore di lavoro.

Nel complesso, quindi, tenuto conto della nota di variazioni approvata dalla Camera, il complesso degli interventi disposti con l'articolo 2 del disegno di legge finanziaria produce un incremento — sulle previsioni di entrata a legislazione vigente per il 1985 — di 6.185 miliardi in termini di competenza e di 5.935 miliardi in termini di cassa, che non tengono conto degli ulteriori 40 miliardi di entrate stimati in termini sia di competenza che di cassa per effetto dell'articolo 10.

In materia poi di finanza regionale e locale (tit. III), va segnalato come il fondo comune regionale subisca un incremento pari al 6,6 per cento se si raffronta il dato relativo ai documenti complessivi di bilancio per il 1985 con gli analoghi documenti previsti per il 1984: è opportuno comunque ricordare che il mancato rispetto dell'obiettivo dichiarato dal Governo di assicurare agli enti territoriali incrementi dei trasferimenti pari al 7 per cento è dovuto al fatto che — considerato che il livello del fondo comune deve essere commisurato al netto delle quote a carico di ogni singola regione a statuto ordinario per il finanziamento del settore dei trasporti pubblici — la Camera dei deputati ha approvato un aumento del fondo nazionale trasporti pari a 14 miliardi, attingendo per il medesimo importo dal fondo comune e determinando pertanto per differenza un incremento di tale aggregato in termini netti pari al 6,6 per cento.

Quanto poi al fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto locali, le cui erogazioni — ad opera delle regioni — sono riconosciute in aumento alla quota del fondo nazionale trasporti, la « finanziaria » provvede a diminuire di 19 miliardi lo stanziamento previsto nel bilancio a legislazione vigente, per un totale complessivo quindi pari a 325 miliardi, mentre per quanto riguarda il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e priva-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te, l'iniziale stanziamento di 4.035 miliardi è stato portato dalla Camera dei deputati a 4.049 miliardi, come detto in precedenza, attingendo al fondo comune regionale. Tra le altre modifiche apportate dalla Camera dei deputati è da annoverare quella secondo cui gravano sui bilanci delle aziende di trasporto gli oneri per l'ammortamento nella determinazione del costo di esercizio delle aziende di trasporto.

Sempre in materia di finanza regionale locale occorre ricordare che l'articolo 4 prevede a prorogare una serie di termini relativi al regime finanziario transitorio delle regioni a statuto speciale, individuando nel contempo le somme sostitutive da erogare a ciascun gruppo di enti, mentre si provvede altresì a rifinanziare il piano di rinascita della Sardegna.

In materia poi di finanziamento dei comuni e delle province, il disegno di legge assicura agli enti trasferimenti pari a quelli del 1984 (al netto del contributo sui mutui contratti nel 1983 e nel 1984) cui si aggiunge un incremento commisurato al tasso programmato di inflazione, che affluisce ai fondi perequativi i quali vengono fissati in 1.527 miliardi: l'ammontare dei trasferimenti è pari a 21.559 miliardi, di cui 4.319 previsti dalla « finanziaria ».

Sotto tale riguardo la Camera dei deputati ha inserito una nuova disposizione con la quale si assicura ad ogni comune fino a 5.000 abitanti ed a quelli terremotati disastri un incremento di trasferimenti ordinari statali pari al tasso programmato di inflazione, con copertura sulla quota del fondo perequativo destinato ad essere ripartito in base alla spesa corrente *pro capite*. La Camera ha altresì codificato la disposizione in materia di distribuzione temporale delle erogazioni di cassa stabilendo che il trasferimento spettante al comune di Napoli venga effettuato per intero entro il 1985 in due rate semestrali.

In materia di spese per investimenti da parte degli enti locali, i due concetti fondamentali del divieto del ricorso all'indebitamento se non per tale tipo di spese e dell'individuazione della Cassa depositi e prestiti come centro prioritario di finanziamento

sono stati rispettati dalla « finanziaria » 1985, la quale ha tuttavia introdotto alcune significative modifiche, relative alla possibilità di indebitamento con istituti diversi solo quando la Cassa abbia manifestato la propria indisponibilità. Una modifica introdotta durante l'*iter* parlamentare ha permesso poi di elevare a 662 miliardi i 250 miliardi originariamente previsti a titolo di concorso statale per gli oneri derivanti ai comuni e alle province in relazione all'ammortamento dei mutui contratti nel 1984, stabilendo altresì che il concorso statale sia elevato al 100 per cento dell'onere di ammortamento nonchè le modalità di erogazione del contributo dello Stato per i mutui. Altre innovazioni riguardano le sanzioni in materia di assunzioni di mutui con istituti diversi dalla Cassa.

Sono state infine confermate le aliquote INVIM nonchè talune addizionali su consumi particolari, come l'energia elettrica.

Sul titolo IV, recante disposizioni in materia di personale, occorre menzionare anzitutto il fatto che la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale (di ruolo e non) dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici e da altre aziende specificate nell'articolato, non dovrà superare per il 1985 e per ciascuno degli anni 1986 e 1987, rispettivamente il 7 per cento e il 5 per cento degli oneri risultanti per l'anno immediatamente precedente, il che contribuisce a realizzare una prima misura di politica programmata delle retribuzioni del pubblico impiego ai fini di un contenimento della spesa pubblica e per la realizzazione di un concreto esempio — da parte del settore pubblico dell'economia — di una politica salariale coerente con gli obiettivi programmatici in materia di inflazione; tra l'altro il termine di riferimento per gli incrementi percentuali è stato allargato rispetto all'anno precedente, quando invece era esclusa dalla base la voce relativa ad ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto. Anche quest'anno tuttavia la legge finanziaria non provvede a dettare la copertura finanziaria per tali aumenti, così come

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsto dalla legge quadro sul pubblico impiego.

Vengono altresì riconfermati i divieti di assunzione già previsti dalle precedenti « finanziarie », pur nella modifica dell'ambito generale delle deroghe, limitate solo al momento dell'esame da parte del Consiglio dei Ministri del provvedimento di assestamento del bilancio. In materia di personale della pubblica istruzione, l'articolato prevede la ricognizione delle cattedre e dei posti funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1984-1985 e stabilisce altresì che le dotazioni organiche aggiuntive siano prioritariamente finalizzate alla copertura di posti vacanti; tra l'altro l'emendamento di iniziativa parlamentare approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati impedisce lo spostamento di personale titolare dalla sede in cui esso risulta assegnato nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo venti giorni dall'inizio delle lezioni e prevede d'altra parte che i posti di sostegno per portatori di *handicaps* siano coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo ed infine con personale in soprannumero.

Da segnalare infine lo stralcio della Camera dei deputati — su conforne proposta della Commissione bilancio — di una serie di commi riguardanti la complessa materia relativa alla mobilità del personale, alle domande di dimissioni, al numero di alunni per classe e al divieto di inviare insegnanti fuori sede per l'esame di maturità.

Il titolo V, in materia di aziende autonome, quantifica le anticipazioni alle Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni nonché alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e prevede una serie di norme regolanti i complessi rapporti finanziari tra le aziende autonome e il bilancio dello Stato, in particolar modo per quanto riguarda l'ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti nonché le misure per la realizzazione del programma predisposto dall'ANAS, i cui prestiti vengono assunti dal bilancio dello Stato.

Il titolo VI, in materia di esportazioni, appare particolarmente importante: il fondo di dotazione della SACE viene incrementa-

to di 200 miliardi per il 1985, in ragione delle accresciute esigenze finanziarie dell'Istituto connesse all'incremento degli indennizzi da erogare a fronte di mancati pagamenti da parte dei Paesi esteri debitori, esigenze cui si è fatto fronte peraltro con appositi provvedimenti anche per l'anno in corso causate indirettamente dalla espansione delle esportazioni nel 1983 maggiormente verso Paesi rivelatisi poi ad alto rischio assicurativo (tendenza che nel 1984 si è cercato di invertire). Vengono altresì previste altre erogazioni per consorzi tra piccole e medie imprese e altri tipi di associazioni aventi come scopo l'esportazione di prodotti agricoli alimentari, nonché un incremento di 2.400 miliardi del fondo costituito presso il Mediocredito centrale per le operazioni di cui dalla legge n. 227 del 1977.

In materia di previdenza ed assistenza (titolo VII), sono da menzionare non solo le nuove misure dello sgravio contributivo da corrispondere all'INPS da parte delle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati nel testo unico sul Mezzogiorno, ma altresì una norma in base alla quale — dal 1° gennaio 1985 — sono soggette alla liquidazione a titolo di acconto dell'IRPEF le somme corrisposte dall'INPS ai lavoratori interessati a titolo di integrazione salariale. Si fissa inoltre in 22.500 miliardi il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, restando inteso che le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono corrispondentemente il livello delle anticipazioni di tesoreria da erogare.

Da menzionare altresì — all'interno del titolo VII — la norma per la quale i trattamenti ordinari e speciali di occupazione non sono cumulabili con quelli pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, la vecchiaia ed i superstiti, con obbligo di recupero per i periodi nei quali il trattamento di pensione è dovuto ma non è stato ancora liquidato. Il titolo VIII, recante disposizioni in materia di opere pubbliche, prevede interventi interessanti nel settore della Giustizia e per l'edilizia penitenziaria, in omaggio ad un processo legislativo che nel corso degli ultimi anni

ha perseguito lo scopo di realizzare un programma organico per la costruzione e il completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena. Per alcune categorie di acquisti del Ministero di grazia e giustizia vengono altresì previste deroghe permanenti alle norme di contabilità sui contratti delle pubbliche amministrazioni, stabilendo che il Ministero è autorizzato a procedere comunque secondo il metodo della trattativa privata al fine di privilegiare la snellezza operativa sulle esigenze di garanzia del pubblico erario, sulla scorta peraltro di quanto predisposto con altre « finanziarie » negli ultimi anni.

Gli enti locali vengono poi autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti al fine di provvedere alla costruzione e al completamento di edifici giudiziari e case mandamentali: l'onere per l'ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato e conseguentemente — tenuto conto di tale ulteriore facilitazione agli enti locali per l'accensione di mutui finalizzati all'edilizia carceraria — la « finanziaria » 1985 non prevede oneri a carico del bilancio per tale anno, restando inteso che ciò avviene a partire dal 1986 in poi.

Il provvedimento provvede altresì a rifinanziare una serie di leggi in materia di edilizia residenziale, agevolazioni alle aziende danneggiate da pubbliche calamità, completamento del programma abitativo previsto dalla legge n. 219 del 1981, interventi per il risanamento e la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 nonché delle zone del Belice, e infine interventi per quanto riguarda la tutela artistica e monumentale del patrimonio della città di Siena.

Sono altresì previsti — con copertura finanziaria a carico del FIO 1984 — 250 miliardi per la realizzazione di un programma urgente di completamento di opere di edilizia scolastica nelle regioni meridionali, per il potenziamento delle attività di ricerca con particolare riferimento alla rilevazione dei fenomeni sismici dell'area flegrea; vengono adeguatamente rifinanziati i piani regionali di sviluppo previsti dalla legge n. 80 del 1984.

Il disegno di legge provvede inoltre a finanziare adeguatamente i progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico per il territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria: l'articolo 12 infatti prevede all'uopo 1.500 miliardi, con autorizzazione all'indebitamento presso la BEI e con destinazione di una parte delle risorse per il completamento di opere di impianti per il disinquinamento delle acque; con detta norma altresì il Ministro per l'ecologia è autorizzato ad avvalersi di esperti con apposite convenzioni in vista dello studio delle questioni urgenti e per il completamento della elaborazione progettuale occorrente per la redazione del piano triennale di risanamento delle acque.

L'articolo 13 poi — nello stabilire la garanzia dello Stato per i prestiti obbligazionari contratti all'estero dalle società concessionarie di autostrade per il finanziamento di nuovi investimenti — estende tale garanzia ai prestiti contratti sempre all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e dagli altri istituti abilitati ad operare nel settore con garanzia di cambio per le oscillazioni avvenute tra la data di pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata, pur nella limitazione alle variazioni che eccedano la misura del 5 per cento.

Il titolo IX — che detta interventi in campo economico — appare di particolare importanza, come d'altra parte afferma la stessa relazione del Governo dalla quale si ha notizia del fatto che gli interventi in campo economico « concernono un vasto ventaglio di settori per i quali si appalesa l'esigenza del sostegno e della incentivazione finanziaria da parte dello Stato ».

Vengono infatti rifinanziati il Fondo per l'innovazione tecnologica, in parte per facilitare l'acquisto da parte di piccole e medie imprese e imprese artigiane di macchine con specifici contenuti innovativi, in settori individuati dal CIPI: al riguardo è utile ricordare come — mentre il testo originario del

disegno di legge prevedeva la cessazione del termine per le ordinazioni ammissibili a contributo — la Camera dei deputati ha ritenuto di riproporre tale termine, prorogandolo al 31 marzo 1985.

Viene altresì rifinanziato il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici, di fondamentale importanza in quanto esplicitamente finalizzato alla riduzione della capacità produttiva degli impianti economicamente marginali e obsoleti, così come vengono previsti adeguati finanziamenti alla cassa per il credito alle imprese artigiane. Da segnalare che la Camera dei deputati ha introdotto un comma sulla base del quale anche le aziende speciali degli enti locali possono accedere ai fondi previsti dalla legge n. 46 del 1982.

Se da un lato poi si è provveduto a rifinanziare la REL (società fondata per realizzare un riordinamento del settore elettronico, favorendo il coordinamento delle imprese sulla base delle direttive del CIPI) destinando il patrimonio allo Stato in caso di scioglimento delle società alla scadenza del termine dell'intervento, d'altro lato è stata disposta una congrua integrazione per il fondo per il finanziamento delle agevolazioni al commercio: al riguardo è opportuno ricordare comunque come — pur nella previsione legislativa di quote annuali di flussi fino al 1999 — la tabella A di rimodulazione delle leggi pluriennali di spesa provveda a far slittare i 9 miliardi stanziati per il 1985 dall'articolo 6 della legge n. 517 del 1975, dal 1985 al 1986, ancorchè frutto di slittamenti anteriori e risalenti all'esercizio 1978.

Il decimo comma dell'articolo 14 appare poi di particolare importanza: esso autorizza la spesa di 210 miliardi per l'aumento di capitale della GEPI, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 con sottoscrizione da parte degli enti di gestione, a favore di ciascuno dei quali è previsto un apporto pari a 35 miliardi annui, mentre — per la parte relativa all'IMI — il patrimonio viene incrementato di 105 miliardi.

Viene poi adeguatamente rifinanziato il piano spaziale nazionale 1982-1986 e la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accor-

dare alla società concessionaria dei servizi e telecomunicazioni finanziamenti fino all'importo di 1.000 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1985-1991, con destinazione alla realizzazione di programmi di investimento debitamente approvati, con garanzia, fidejussoria da parte della STET.

L'articolo 14 appare comunque di grande importanza anche sotto due altri profili; a parte un comma finale con il quale si autorizza la spesa di 10 miliardi annui fino al 1994 per lo sviluppo della stampa, esso reca un comma che — modificato dalla Camera dei deputati — ha portato a non poche polemiche, peraltro ancora non sopite.

Si fa riferimento alla norma che — nel conferire per l'anno finanziario 1985 la somma di lire 3.400 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali — prevede che il Ministro delle partecipazioni statali, su proposta degli enti di gestione, presenti all'approvazione del CIPE un programma di riparto delle quote relative ai singoli settori di intervento.

La modifica introdotta dalla Camera sulle modalità di riparto degli aumenti di capitale è sembrata a taluni come un atto lesivo dell'autonomia giuridica e operativa negli enti di gestione, il cui regime privatistico — pur nella pubblicità della loro natura giuridica — verrebbe messo a repentaglio nella misura in cui l'ente di gestione non ha più potere di gestire autonomamente — sia pure nell'ambito di programmi pluriennali approvati dai competenti organismi governativi e parlamentari — la scelta dei settori da privilegiare o da penalizzare: oltretutto — è stato affermato — l'attribuzione di poteri di riparto al CIPE può implicare — non esistendo tra l'altro alcuna garanzia in senso contrario — una gestione più squisitamente politicizzata degli apporti ai fondi di dotazione e quindi più sottratta a quelle che sono le logiche tipicamente di mercato ed imprenditoriali cui l'ente di gestione dovrebbe essere ispirato, tenuto conto del dettato della legge istitutiva del sistema delle partecipazioni statali.

Ma l'articolo 14 rimane altresì di grande importanza anche perchè innova il decreto-

legge sul costo del lavoro, varato nel febbraio scorso, in quanto prevede che il CIP esprima, nell'ambito dei propri poteri di coordinamento, un parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento delle tariffe o dei prezzi pubblici formulati da parte degli altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo: ciò al fine di riportare il tasso di inflazione effettivo nei limiti di quello programmato, sulla scorta della positiva esperienza che in tal senso è stata fatta nel 1984, quando da autorevoli voci è venuta la conferma secondo cui l'abbassamento del tasso di inflazione effettivo ha trovato origine soprattutto nella moderata dinamica dei prezzi pubblici e delle tariffe, prima ancora che nell'andamento favorevole del costo del lavoro per unità di prodotto.

Il titolo X, in materia sanitaria, dispone anzitutto la proroga delle limitazioni già previste per il 1984 per le prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo e propone un intervento molto complesso per quanto riguarda gli ospedali: viene infatti vietata la costruzione di nuovi ospedali, come pure l'appalto di opere di completamento di ospedali in costruzione e di ampliamento di quelli esistenti nelle regioni con dotazione complessiva di posti letto pubblici e convenzionati superiore al parametro di 6 posti per ogni 1.000 abitanti. Sono previste altresì norme quadro per la riorganizzazione delle leghe ospedaliere, tra le quali quella relativa alla soppressione o trasformazione delle divisioni o sezioni autonome con tasso di utilizzazione mediamente inferiore al 50 per cento nel triennio 1982-1984, restando in detrazione dalle piante organiche i posti eccedenti a seguito delle soppressioni e/o trasformazioni.

Tra le varie modifiche introdotte al riguardo dalla Camera, occorre ricordare quella secondo cui è stata soppressa la norma che escludeva l'assistenza ospedaliera in forma indiretta eccetto che per interventi chirurgici di alta specializzazione che non potevano essere altrimenti realizzati.

Viene altresì definito il fondo sanitario nazionale per il 1985 in 39.200 miliardi per

la parte corrente e 1.200 per la parte in conto capitale, da ripartire tra le regioni sulla base di criteri parzialmente diversi rispetto a quelli seguiti per il 1984; di particolare significato la modifica apportata dalla Camera in materia di poteri dei revisori delle USL: infatti la norma accolta dall'altro ramo del Parlamento prevede che le delibere di spesa adottate dai comitati di gestione siano trasmesse in copia ai collegi dei revisori, i quali possono far conoscere le eventuali osservazioni al comitato regionale di controllo, laddove invece il testo originario prevedeva che i revisori potessero chiedere in visione gli atti di spesa che intendessero sottoporre al controllo ed inoltre che il loro parere sfavorevole comportasse il riesame da parte del comitato di gestione.

In materia sanitaria la Camera ha altresì apportato altre due modifiche al disegno di legge originario, di cui la prima tendente a stabilire la nullità di diritto degli atti delle USL se la relativa spesa non trova idonea copertura finanziaria e la seconda volta a stralciare le norme del testo governativo in materia di contributi alle farmacie per l'acquisto di sistemi elettronici a lettura automatica, il cui onere veniva previsto dal testo originario a carico delle disponibilità in essere per il credito agevolato al commercio.

Il titolo XI aggiunge alcune disposizioni in materia di agricoltura a quelle già previste dagli articoli 12 e 13 di cui si è fatto già cenno: l'articolo 18 infatti prevede uno stanziamento di 1.300 miliardi da trasferire alle regioni e da erogare in particolare a favore del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo con le modalità indicate nella legge n. 403 del 1977. Vengono inoltre autorizzate numerose spese per le attività di indagine, di studio e di ricerca di carattere nazionale previste nello schema di piano nazionale predisposto dal CIPAA e per il ripiano delle passività onerose delle aziende speciali e dei consorzi forestali: si tratta di interventi che devono essere attuati da parte dell'Amministrazione dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno o di società prevalentemente a partecipazione statale. Il terzo comma dell'articolo 18 autorizza poi

una spesa di 440 miliardi per gli interventi previsti dalla legge n. 194, riguardante interventi a sostegno dell'agricoltura, con un dettagliato riparto di fondi per privilegiare i diversi interventi per i quali era stata varata tale legge.

Il disegno di legge prevede altresì una serie di norme in materia di agevolazioni in tema di miglioramento fondiario nonchè in materia di interventi da parte dell'AIMA, a carico della quale vengono poste le occorrenze finanziarie relative alla parte nazionale delle spese previste dai regolamenti comunitari per prevenire o contenere la formazione di eccedenze delle produzioni agricole; ciò che conferma la particolare importanza annessa all'aspetto di intervento preventivo volto ad evitare gli effetti distorsivi sul mercato indotti da eventuali produzioni eccedentarie. La Camera — in materia — ha varato una norma per la quale si estendono al settore agro-industriale le previdenze stabilite in materia di ricerca applicata e innovazione tecnologica dalla legge n. 46 del 1982, prevedendo a tal fine interventi a valere sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica che viene all'uopo ulteriormente rifinanziato.

Tra le altre innovazioni introdotte dalla Camera sono da segnalare quella per cui le operazioni di finanziamento per le finalità di innovazione tecnologica possono essere effettuate anche dagli istituti di credito agrario, quella per la quale si estende alla esportazione dei prodotti agricoli ed agro-alimentari nonchè ai relativi programmi di penetrazione commerciale il complesso delle agevolazioni creditizie e assicurative previste dalla legislazione vigente, nonchè quelle che fissano parametri di riferimento per l'individuazione del tasso a carico dei mutuatari nell'ambito della previsione della possibilità di concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario erogati dagli istituti che esercitano il credito agrario di miglioramento.

L'articolo 19 infine prevede una serie di rifinanziamenti di leggi di spesa relative al potenziamento e ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e la

sicurezza pubblica nonchè per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo del Ministero di grazia e giustizia.

L'articolo, nel riconoscere poi la fruttiferità dei conti correnti aperti presso la tesoreria centrale e concernenti le gestioni dei conti correnti e degli assegni postali, provvedendo per i relativi interessi ad autorizzare una sovvenzione straordinaria alla Cassa di depositi e prestiti per 1.800 miliardi, autorizza il Ministero del tesoro ad emettere CCT e titoli denominati in ECU, autorizzando il ricorso alla BEI per il Ministro per il coordinamento della protezione civile in connessione con la contrazione di prestiti per le finalità connesse a interventi per gli eventi sismici dell'aprile 1984.

Di particolare significato — sotto lo stesso profilo della tecnica contabile — appare la norma per la quale dal 1° gennaio 1986 le disposizioni di legge che rinviavano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia, restando disposto che tale quantificazione è demandata alla legge finanziaria: ciò significa in altre parole trasferire una parte di competenze della legge annuale di bilancio alla legge finanziaria e voler ricondurre pertanto a tale ultimo strumento tutta la funzione di quantificazione delle quote annuali delle spese pluriennali, al fine di preordinare un quadro più coerente ed organico dei flussi annuali di risorse afferenti ad interventi di vasto respiro. La modifica dovrebbe sostanzialmente implicare una tecnica di fissazione delle quote annuali delle leggi pluriennali di spesa più elastica e comunque tale da inquadrare il singolo stanziamento nel movimento più generale dei flussi della finanza pubblica quale di anno in anno si provvede ad effettuare.

Se ciò è vero da un lato, d'altro canto non è possibile non riflettere sull'osservazione secondo la quale il voler demandare tutta l'opera di quantificazione annuale allo strumento della legge finanziaria significa caricare tale strumento di una componente scarsamente elastica e il più delle volte in qualche modo già predeterminata, con la conse-

guenza quindi che la legge finanziaria sempre meno si appresta ad essere il mezzo per piegare l'evoluzione delle grandezze finanziarie pubbliche dall'andamento tendenziale a quello voluto ed indicato nell'ambito dei bilanci pluriennali (soprattutto programmatico) e sempre di più finisce con l'essere la sede utile per tradurre in stanziamenti effettivi la legislazione in essere a carattere finanziario, tenuto conto altresì del fatto che l'articolo 11 della legge n. 468 non prevede la possibilità con tale strumento di innovare questo tipo di legislazione, ma solo di integrarlo o di modificarlo.

L'articolo 18 reca altresì altre interessanti disposizioni: esso provvede infatti a stabilire una proroga del regime dei residui per alcune spese connesse alla lotta all'evasione fiscale e di competenza della Amministrazione finanziaria, nonché per altre spese di carattere particolarmente significativo sul piano sociale, come le somme occorrenti per provvedere al trattamento economico dei giovani occupati presso le amministrazioni statali, gli enti locali e le regioni. Da sottolineare inoltre la norma per la quale viene costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un nucleo ispettivo di 35 unità con il compito di verificare l'attuazione dei programmi di investimento gestiti dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti territoriali, nonché dagli enti pubblici.

4. Ricordo infine che l'esame dei documenti di bilancio per il 1985 quest'anno avviene in Senato in seconda lettura; tradizionalmente in questo caso è opportuno utilizzare — nel corso della discussione — tutti quegli elementi di valutazione sulla base dei quali si possa realizzare un discorso anche di carattere propositivo ed istituzionale sugli elementi di riflessione che la pratica attuazione della normativa in materia di contabilità di Stato ha finito con il determinare non solo sotto il profilo che attiene meramente alla funzionalità di alcune norme ma anche per l'aspetto riguardante l'esame dei documenti di bilancio.

D'altra parte debbo ricordare che da alcune parti politiche sono state avanzate pro-

poste di riforma della legge n. 468 del 1978, tradottesi in qualche caso in veri e propri disegni di legge, a testimonianza di un più vasto dibattito in corso nel Paese in materia di affinamento degli strumenti della finanza pubblica, come d'altro canto sta a dimostrare anche la riflessione che la Commissione bicamerale delle riforme istituzionali sta effettuando in ordine a punti di modifica dell'articolo 81 della Costituzione.

Tenuto conto di tale premessa, sarebbe pertanto opportuno che l'esame fosse volto a mettere a fuoco alcuni problemi di natura metodologica e procedurale per migliorare il contenuto della « finanziaria » e cominciare ad esprimere delle tendenze e degli orientamenti in materia di riforma delle norme di contabilità di Stato.

Sommariamente, si potrebbe pensare anzitutto a tipizzare maggiormente i contenuti dello strumento costituito dalla legge finanziaria, che dovrebbero coagularsi intorno a due sole aree, e cioè da un lato, all'indicazione del limite del ricorso al mercato, dei fondi speciali e delle quote annuali delle leggi pluriennali di spesa e dall'altro alle modifiche ed integrazioni di specifiche disposizioni legislative aventi riflessi finanziari immediatamente valutabili in termini di competenza e di cassa.

Si potrebbe altresì pensare a rivedere la normativa in materia di slittamenti di fondi speciali da un esercizio all'altro, riflettendo sull'opportunità di introdurre una norma nella quale si limiti l'effetto di slittamento unicamente alle voci preordinate con carattere di stretta annualità, nel divieto di un tale effetto per tutte le altre spese.

La novità di quest'anno di una prima redazione del bilancio pluriennale programmatico va senz'altro salutata con una accoglienza positiva: occorre però ribadire l'impegno che il bilancio triennale 1986-88 venga per la prima volta corredato di una vera e propria sezione programmatica, da costruire sulla base delle indicazioni contenute nel piano a medio termine preannunziato dal Ministro del bilancio e che deve essere presentato alle Camere sotto forma di documento da sottoporre ad esplicita ap-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

provazione parlamentare, e non come allegato o parte della relazione previsionale e programmatica: un tale risultato porterebbe a dare valore giuridico al bilancio pluriennale e programmatico e quindi a rendere i relativi comportamenti come vincolanti per i soggetti destinatari, al di fuori del pericolo paventato più volte nel passato dall'effettuazione delle operazioni previste sul lato della spesa senza la realizzazione degli obiettivi presagiti sul lato dell'entrata, pericolo che la stessa legge n. 468 del 1978 contribuisce a scongiurare.

Un altro punto di riflessione potrebbe essere costituito dalla riclassificazione delle leggi di spesa, cui fa chiaramente riferimento la legge n. 468 e che ha trovato una prima traduzione tabellare nei documenti di bilancio per il 1985 relativi alla rimodulazione annuale delle leggi pluriennali di spesa.

Dopo un attento esame sulla opportunità di destinare ad economie di gestione gli eventuali esuberi al netto degli utilizzi conformi degli stanziamenti di fondo globale, l'esame di documenti di bilancio potrebbe riguardare soprattutto la necessità di arricchire il più possibile le relazioni che accompagnano i disegni di legge di spesa del Governo, documenti ancora lacunosi per quanto riguarda l'analisi degli oneri e la relativa dimostrazione. Si tratta di terreno sul quale occorre obiettivamente procedere ad un profondo lavoro di affinamento delle tecniche, al fine di pervenire ad una esposizione degli oneri tale da soggiacere a rigidi e pubblici criteri di affidabilità e da accompagnarsi ad un adeguato lavoro sotto il profilo della congruità della copertura finanziaria offerta. In materia si potrebbe anche pensare di ripartire il contenuto del provvedimento per programmi e/o progetti principali, associando ad essi obiettivi che si intendono perseguire.

Un ultimo punto potrebbe riguardare l'obbligo di introdurre direttamente nello stesso provvedimento di entrata la disposizione di variazione dei corrispettivi capitoli di entrata (al fine di dar conto dei margini di copertura finanziaria che si sono creati e che si possono utilizzare ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 468) nonché la necessità di ac-

compagnare, ad ogni previsione di competenza, anche il limite di cassa, che consente di organizzare i risultati gestionali indicati nella relazione sulla rilevazione dei costi.

Sulla base di quanto esposto, non mi pare dubbio il fatto che il Senato debba procedere ad una rapida e sollecita approvazione del disegno di legge, che, come più sopra è stato dimostrato, risulta coerente con la politica economica che il Governo sta perseguendo ed anzi ne rappresenta un punto chiave.

Voglio infine ricordare che il dibattito sviluppatosi presso la Commissione bilancio, al di là della comprensibile diversità delle impostazioni e delle proposte, ha tuttavia fatto segnare momenti di grande significato politico; in particolare l'attenzione della Commissione si è soffermata su una serie di questioni di carattere metodologico che riguardano il corretto rapporto tra i documenti attraverso cui si articola la « decisione di bilancio », anche al fine di porre delle precise linee di impostazione per la costruzione dei documenti di bilancio per il 1986.

Inoltre l'attenzione si è soffermata in particolare sulla delicata questione delle modalità di riparto per settori dei conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, nonché sul problema delle regolazioni debitorie delle cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato. Su questi due punti segnalo che la Commissione propone all'Assemblea due ordini del giorno di grande significato, che il Governo ha dichiarato di poter accogliere.

Onorevoli senatori, nella convinzione che il lavoro svolto nelle singole Commissioni consultate e nella Commissione bilancio abbia consentito un reale approfondimento e confronto su tutte le questioni, propongo che l'Assemblea approvi sollecitamente il disegno di legge finanziaria per il 1985, contribuendo così in maniera determinante al consolidarsi del nuovo schema procedurale-organizzativo della « sessione di bilancio ».

CASIGLIONE, *relatore*

PARERI

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

6 dicembre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

La Commissione tiene peraltro a ribadire quanto già osservato nel parere sul disegno di legge finanziaria per il 1984 (atto Senato n. 195) circa la necessità di adeguati interventi legislativi che definiscano i rapporti di ordine finanziario tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali. Tale esigenza si riconnette strettamente ad una prescrizione della Costituzione che, all'articolo 119, demanda espressamente alle leggi della Repubblica il compito di coordinare la finanza dei singoli livelli di governo, garantendo, in particolare, l'autonomia che in tale settore è riconosciuta, dalla stessa norma costituzionale, alle Regioni.

Elemento qualificante di tale auspicato disegno di riforma è, certamente, il riconoscimento di significative forme di autonomia impositiva agli enti locali, al duplice fine di far fronte efficacemente ai bisogni della collettività locale, e di responsabilizzare altresì gli organi preposti alla concreta utilizzazione delle risorse finanziarie.

Nell'esprimere rammarico per la mancata predisposizione di tale normativa, la Commissione esprime l'auspicio che detta tematica possa essere affrontata dal Governo e dal Parlamento, nell'ambito delle rispettive competenze, in tempi brevi.

La Commissione ritiene che siffatta riforma — più volte sollecitata, più volte promes-

sa, finora obliterata — possa contribuire ad una migliore funzionalità democratica sugli enti di autonomia locale. La Commissione esprime altresì vivissima preoccupazione in ordine ai meccanismi predisposti dal disegno di legge in esame per i trasferimenti finanziari e rivolge vivo invito alla Commissione di merito perchè attentamente verifichi la normativa, per accertare se, nell'attuale situazione concreta, essa non limiti eccessivamente l'adempimento di fondamentali funzioni dei Comuni: giacchè se così fosse, gravissimo sarebbe il danno alle istituzioni ed al sistema democratico.

Sugli aspetti del disegno di legge che attengono al pubblico impiego, la Commissione ritiene che:

a) sia necessario conferire al Dipartimento della funzione pubblica adeguati poteri finalizzati alla assunzione di dati presso tutte le pubbliche amministrazioni;

b) al fine di un effettivo governo del settore del pubblico impiego, sia opportuna l'istituzione di un « osservatorio », al quale conferire poteri adeguati al fine di un puntuale esercizio della funzione programmatica, che assicuri la corretta distribuzione e la adeguata utilizzazione del personale dipendente;

c) per quanto attiene specificamente all'articolo 7, la deroga al blocco delle assunzioni, disposta da detto articolo, dovrà essere contenuta entro i limiti e nell'ambito di direttive tendenti, fra l'altro, ad eliminare dall'ordinamento ogni possibilità di assunzioni « libere » di personale.

Con specifico riferimento all'articolo 8, decimo e undicesimo comma, la Commissione esprime perplessità, dal momento che dette disposizioni, nel prevedere la stipulazione di accordi direttamente fra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti locali (aventi ad oggetto progetti di trasporto integrato nelle aree metropolitane) trascura del tutto la posizione istituzionale della Regione: il che pone problemi assai delicati ove si consideri che, ai sensi del citato decimo comma, la convenzione in oggetto ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici, incidendo così in una sfera di attribuzioni di sicura spettanza regionale.

I senatori del Gruppo comunista dissentono dal dispositivo favorevole del parere e rinviando, per quanto attiene alla motivazione della posizione così assunta in ordine al contenuto del disegno di legge finanziaria, alle considerazioni generali contenute nel rapporto di minoranza presentato sulla tabella concernente lo stato di previsione del Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda il blocco delle procedure di assunzione e, più specificamente, queste stesse procedure, il Gruppo comunista ritiene che ove non sia possibile attivare i concorsi, sia opportuno stabilire che si utilizzino (nell'ambito di un triennio) le graduatorie degli idonei: e che in ogni caso, ove consentito, le assunzioni (quando non si possa procedere attraverso le due vie innanzi indicate) avvengano tramite gli uffici di collocamento, previo superamento di un corso di preparazione professionale, per le qualifiche funzionali dalla prima alla quarta: in particolare, le amministrazioni interessate richiederanno agli uffici di collocamento della sede di destinazione contingenti numerici pari ad un terzo in più dei posti da ricoprire, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 264 del 1949, e successive modificazioni.

Dissentono dal dispositivo favorevole del parere i senatori del Gruppo Movimento Sociale italiano-Destra nazionale.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore RUFFINO)

6 dicembre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, a maggioranza, parere favorevole per quanto di competenza.

In tal senso ha spinto la considerazione del significato e dell'importanza delle disposizioni riguardanti la Giustizia contenute nel disegno di legge.

Il settore della Giustizia risulta interessato essenzialmente dalle disposizioni contenute negli articoli 11 e 19 nonché dalle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella B allegata, per il Ministero di grazia e giustizia.

Le disposizioni in oggetto possono essere distinte in quattro gruppi.

Il primo attinente al potenziamento (50 miliardi) per gli impianti e le attrezzature informatiche del Ministero: potenziamento di grande importanza giacchè incide direttamente e positivamente sui tempi della Giustizia.

Il secondo riguardante lo stanziamento nel triennio di altri 530 miliardi per l'edilizia penitenziaria, che si aggiungono ai 20 miliardi già spesi in dipendenza di interventi legislativi vari anteriori alla legge n. 1133 del 1971, ai 100 miliardi stanziati da tale legge, ai 400 delle leggi n. 404 del 1977 e n. 146 del 1980, ai 1.200 miliardi complessivi delle leggi finanziarie del 1980 e 1981, nonché ai 500 miliardi che, in attuazione della legge finanziaria 1984, sono stanziati nel disegno di legge n. 1550 all'ordine del giorno della Commissione lavori pubblici della Camera. Un complesso

imponente di disposizioni, cui vanno aggiunte quelle dirette a snellire le procedure relative di spesa, che hanno consentito finora di completare le opere relative a 25 istituti di pena, di avviare l'esecuzione di altri 31, mentre per 26 istituti si è affettuata l'assegnazione dei fondi ai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche con il conseguente avvio della procedura di affidamento dei lavori.

Il terzo gruppo riguarda l'autorizzazione agli enti locali di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino ad un importo massimo di lire 800 miliardi per interventi nel campo dell'edilizia e delle attrezzature giudiziarie.

Il quarto gruppo consiste in un complesso di stanziamenti per provvedimenti la cui realizzazione — si va dalla revisione dell'organico delle vigilatrici penitenziarie alla istituzione del sistema informativo del casellario centrale — presenta indubbia rilevanza ai fini del miglioramento dei servizi della Giustizia.

È in tale prospettiva che vanno valutati sia l'impegno spiegato dal Governo per la Giustizia col disegno di legge finanziaria sia le proposte di modifica degli articoli 11 e 19 della legge suddetta presentate dai senatori comunisti. Le proposte attenevano: ad una diversa modulazione nel triennio degli stanziamenti per l'edilizia penitenziaria (con la sostituzione al primo comma dell'articolo 11 delle parole « 80,200 e 250 miliardi » con le altre « 150,180,220 miliardi »; all'aumento al terzo comma dell'articolo 19 dello stanziamento ivi previsto di 50 miliar-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di a 225 miliardi (in ragione di 50 miliardi per l'anno 1985, 75 miliardi per l'anno 1986 e 100 miliardi per l'anno 1987); alla introduzione, nell'articolo 19, di un comma col quale si autorizza la spesa di 50 miliardi da destinare ai contributi ai comuni per le spese di impianto e funzionamento degli uffici di conciliazione, nonchè di altri 50 miliardi da destinare ai contributi integrativi ai comuni per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di edifici giudiziari; all'introduzione, ancora all'articolo 19, di un comma recante l'autorizzazione alla spesa aggiuntiva di 96 miliardi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 468 del 1978 per il finanziamento dell'istituzione del giudice di pace; alla introduzione, infine, sempre all'articolo 19, di un ulteriore comma recante autorizzazione alla

spesa aggiuntiva di 93 miliardi da iscrivere nel fondo speciale di cui all'articolo 10 della legge n. 468 del 1978 per l'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria.

Queste proposte di rimodulazione degli stanziamenti e di aggiunta di nuovi sono state respinte dalla Commissione la quale, pur apprezzandone lo spirito di potenziamento del settore della Giustizia, ha ritenuto che ad esse non fosse sottesa adeguata meditazione in ordine sia a quelle che sono le possibilità di manovra consentite dal quadro complessivo del disegno di legge finanziaria sia allo stato attuale degli interventi realisticamente programmabili per la Giustizia sia più in generale alla situazione economica del Paese, dato anche il sostanziale aumento degli stanziamenti nel bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia per il 1985.

**PARERE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI)**

(Estensore MARTINI)

5 dicembre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

(Estensore FALLUCCHI)

6 dicembre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. La Commissione trasmette, inoltre, l'allegato ordine del giorno (accolto dal Governo) quale proposta che invita la Commissione di merito a far propria per sottoporla all'Assemblea.

« Il Senato,

impegna il Ministro della difesa a presentare al Parlamento nel più breve tempo possibile una relazione sulle esportazioni di armi e di materiali bellici, con annesse stime di valore e con riferimento anche al fenomeno dei compensi di intermediazione a quelle connesse ».

PARERE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Estensore D'ONOFRIO)

7 dicembre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di sua competenza, esprime a maggioranza parere favorevole con le seguenti osservazioni.

1) La legge finanziaria costituisce nucleo fondamentale della manovra di bilancio predisposta dal Governo per il 1985. Essa appare complessivamente idonea a concorrere agli obiettivi fondamentali della politica economica del Governo consistenti innanzitutto nell'ulteriore diminuzione del tasso d'inflazione, in una equilibrata espansione degli investimenti e, quindi, nella creazione delle premesse per un nuovo sviluppo dell'occupazione.

2) Passando a considerare l'articolato la Commissione si sofferma in particolare sulle disposizioni concernenti la finanza regionale e la finanza locale e su altre disposizioni anche se indirettamente rilevanti ai fini della propria competenza.

2a) *Finanza regionale.* La Commissione rileva che l'insieme dei trasferimenti alle Regioni è leggermente inferiore alla somma derivante dagli stanziamenti trasferiti nel 1984 e dalla cifra corrispondente al 7 per cento degli stanziamenti medesimi, corrispondente al tasso d'inflazione previsto per il 1985. Appare opportuno riconsiderare le ragioni che inducono a non completare i trasferimenti alle Regioni in una misura capace di comprendere integralmente il tasso d'inflazione previsto per il 1985.

La Commissione rileva con compiacimento la soluzione concernente il fondo trasporti conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 245/84 della Corte costituzionale. Ulteriori osservazioni saranno svolte in seguito quanto alla copertura di *deficit* pregressi degli enti locali per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto locali.

La Commissione rileva comunque l'estrema urgenza di procedere al nuovo assetto legislativo della finanza regionale essendo ormai scadute da tempo le leggi precedentemente ad essa riferite. A tal fine la Commissione ha approvato due schemi di ordine del giorno, concernenti anche la finanza locale, che si allegano a conclusione del presente parere.

2b) *Finanza locale.* Le disposizioni concernenti la finanza locale per il 1985 si avvalgono della precedente legislazione che aveva dato respiro triennale ai punti fondamentali della finanza locale medesima, nella previsione che entro il triennio, che scade nel prossimo anno, si sarebbe proceduto ad una revisione della legislazione concernente la finanza degli enti locali con particolare riferimento alla previsione di una autonomia impositiva degli enti medesimi, capace di concorrere, anche se solo parzialmente, alla provvista dei mezzi finanziari per gli enti locali, integrando in tal modo i trasferimenti dal bilancio dello Stato.

L'assenza sino ad ora della nuova disciplina, e in particolare l'assenza di stru-

menti finanziari idonei a consentire agli enti locali di integrare con prelievo locale i mezzi finanziari trasferiti dallo Stato, costituisce, a giudizio della Commissione, la ragione di fondo di alcune difficoltà significative cui andranno incontro gli enti locali nel 1985, nonostante la consistenza dei trasferimenti previsti con la legge finanziaria.

La Commissione ritiene di formulare specificamente le seguenti puntuali osservazioni.

2b1) *Oneri per il personale.* Il contratto triennale per i dipendenti degli enti locali con validità 1983-1985 comporta un onere complessivamente superiore all'onere consentito dalla legislazione sulla finanza locale per quanto concerne gli incrementi di spesa dovuti ai tassi di inflazione che per questo triennio sono stati e sono, rispettivamente, del 13, del 10 e del 7 per cento. Una volta accertato che questa è la conseguenza derivante da accordi sottoscritti come per legge anche dal Governo, la Commissione ritiene che debba essere assicurata agli enti locali per il 1985 la possibilità di onorare gli impegni contrattuali nazionali anche a prescindere dal tetto del 7 per cento previsto per il 1985, con esclusione comunque di eventuali oneri ulteriori conseguenti a deliberazioni degli enti locali che abbiano stabilito per i propri dipendenti un trattamento migliore di quello previsto dal contratto nazionale.

2b2) *Concorso dello Stato negli oneri derivanti agli enti locali per l'ammortamento dei mutui.* La Commissione esprime apprezzamento per la decisione del Governo di assicurare il concorso dello Stato nella misura del 100 per cento per gli oneri derivanti agli enti locali per l'ammortamento dei mutui contratti nel 1984 con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo, nonché per alcune opere previste dall'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 (disegno di legge n. 1027, articolo 6, commi 14 e 15).

La Commissione rileva peraltro che il concorso dello Stato per i mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti — sempre ai sensi del richiamato articolo 10 del decreto-legge n. 55 del 1983 — per opere diverse da quelle per le quali in precedenza è stato fissato, viene consentito, dai commi 16 e 17 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame, in misura variabile, senza certezza della totale copertura da parte dello Stato. In considerazione dell'assenza di autonomia impositiva dei comuni, che costituiva il presupposto per una diversa articolazione del concorso dello Stato negli oneri derivanti da mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, la Commissione ritiene che anche per queste opere il concorso dello Stato debba essere nella misura del 100 per cento.

2b3) *Copertura del tasso di inflazione previsto per il 1985.*

Il disegno di legge in esame dispone un trasferimento globale agli enti locali pari agli stanziamenti del 1984 incrementati del 7 per cento, in corrispondenza del tasso di inflazione previsto per il prossimo anno. Analogamente a quanto avvenuto per l'anno in corso la garanzia della copertura del 7 per cento concerne l'intero sistema degli enti locali e non ciascuno di essi, in quanto una parte del trasferimento, che per il 1985 è stabilita dall'articolo 6, quarto comma, della legge finanziaria, in 1.527 miliardi, è destinata, ai sensi degli articoli 4-bis e 5 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, ai fondi perequativi, la cui finalità è quella di elevare progressivamente gli stanziamenti per gli enti locali dotati di minori fondi rispetto alla media nazionale dei comuni di pari caratteristiche.

Ne consegue la certezza che alcuni comuni si vedranno trasferire stanziamenti con una percentuale aggiuntiva rispetto al 1984 superiore al tasso di inflazione programmato ed altri con una percentuale inferiore, talvolta sensibilmente, al tasso medesimo.

La Commissione ritiene che la garanzia della copertura del 7 per cento che il comma sesto dell'articolo 6 del disegno di legge in esame prevede per i comuni con popolazione

fino a 5.000 abitanti non vada a gravare sulla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 55 del 1983, perchè ne risulterebbe fortemente penalizzata la manovra perequativa espressamente riferita allo scostamento dei comuni medesimi dalla media nazionale di riferimento.

La Commissione prospetta del pari l'opportunità che analoga garanzia venga prevista per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sempre in considerazione del fatto che, in assenza di autonomia impositiva, questi non potrebbero far fronte diversamente ad oneri aggiuntivi derivanti esclusivamente dall'incremento dei costi dovuti all'inflazione.

2b4) *Copertura del deficit delle aziende trasporto locali.* Il disegno di legge in esame non prevede la copertura dei deficit già verificatisi in riferimento agli anni 1982 e 1983 nei bilanci delle aziende di trasporto locali, nè la copertura dei minori ricavi delle medesime aziende conseguenti alle disposizioni di blocco delle tariffe contenute nei provvedimenti legislativi adottati quest'anno dal Parlamento per il contenimento del costo del lavoro.

La Commissione ritiene che non sia da escludere che a questi deficit possano decidere di dare copertura, con atto discrezionale, le Regioni. Essa ritiene peraltro che sia opportuno impegnare il Governo con un ordine del giorno a dare certezza agli enti locali tenuti per legge a coprire i deficit medesimi sebbene non derivanti da deliberazioni dei comuni o di altri enti locali ai quali è riferita la responsabilità dei trasporti pubblici locali.

2b5) *Flussi di spesa.* Il comma ottavo del disegno di legge in esame stabilisce che agli enti locali venga erogata nel 1985 una quota pari al 60 per cento dei contributi statali, e che la restante quota del 40 per cento venga erogata all'inizio del 1986. Questa ulteriore decurtazione della quota trasferita nell'anno di esercizio può costringere gli enti locali a ricorrere per esigenze di cassa imprescindibili ad anticipazioni del

tesoriere, con la creazione di oneri finanziari non imputabili scelte degli enti locali medesimi.

La Commissione ritiene che anche in questo caso sia opportuno impegnare il Governo con un ordine del giorno per assicurare che gli oneri finanziari derivanti dalla ritardata e/o ridotta erogazione dei fondi statali siano coperti dallo Stato.

2b6) *Spese per consultazioni elettorali.* La Commissione rileva l'assenza di una disciplina legislativa permanente che ponga a carico dello Stato le spese nelle quali gli enti locali incorrono per lo svolgimento di operazioni elettorali. È opportuno che a tale disciplina si proceda con la massima sollecitudine, anche in considerazione della tornata amministrativa generale prevista per il 1985, impegnando in tal senso il Governo a provvedervi.

2b7) *Nuova disciplina della finanza locale.* La Commissione rileva, come per la finanza regionale, l'estrema urgenza di procedere ad una nuova disciplina della finanza locale, fondata sulla pluriennalità, sulla ulteriore perequazione tra i diversi enti locali, sulla integrazione dei fondi statali con prelievi azionati mediante autonomia impositiva locale. Diretti a tal fine sono due schemi di ordine del giorno approvati dalla Commissione, che si allegano a conclusione del presente parere.

2b8) *Titoli denominati in ECU.* La Commissione esprime particolare apprezzamento per le disposizioni contenute nella legge finanziaria concernenti l'emissione di titoli denominati in ECU.

2b9.1) *Disposizioni in materia di personale.* La Commissione esprime apprezzamento particolare per le disposizioni contenute in materia di personale dipendente dagli enti locali, che introducono taluni correttivi alle rigidità eccessive stabilite da precedenti leggi finanziarie.

2b9.2) La Commissione ha approvato l'inserimento nel presente parere di uno schema di ordine del giorno interpretativo delle disposizioni di cui all'articolo 7, quinto com-

ma, che sembrerebbe escludere dal divieto di procedere a nuove assunzioni da parte di istituti di credito i soli istituti di credito di diritto pubblico. La Commissione, analogamente a quanto deliberato dal Senato lo scorso anno in riferimento al medesimo problema, propone che si impegni il Governo ad aderire all'interpretazione dell'articolo 7, quinto comma, nel senso che la esclusione dal divieto delle assunzioni debba essere riferita non solo agli istituti di credito di diritto pubblico, ma anche alle Casse di risparmio, alle Banche del Monte ed agli enti equiparati.

La Commissione ha respinto uno schema di ordine del giorno presentato dal Gruppo del MSI-DN concernente la politica tributaria del Governo.

La Commissione ha invece approvato, come si è detto, l'inserimento nel presente parere di tre schemi di ordine del giorno sulla materia della finanza regionale e locale e sulla interpretazione da dare all'articolo 7, quinto comma, del disegno di legge concernente i dipendenti degli istituti di credito.

Si uniscono pertanto i tre ordini del giorno.

« Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, e in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, quinto comma, che sembrerebbe escludere dal divieto di procedere a nuove assunzioni i soli "Istituti di credito di diritto pubblico", non comprendendo tra questi le Casse di Risparmio e le Banche del Monte, osserva che tale formulazione non può essere interpretata in senso restrittivo in quanto:

anche le Casse di Risparmio e le Banche del Monte sono istituti di credito di natura pubblica sebbene, nell'articolo 5 della legge bancaria (n. 375 del 1936), siano indicate distintamente dagli Istituti di credito di diritto pubblico;

i costi delle Casse di Risparmio e delle Banche del Monte connessi con la

gestione del personale non incidono in alcuna maniera sul bilancio dello Stato;

detti istituti di credito, qualora dovessero subire l'accennata disparità di trattamento, ne avrebbero un evidente detrimento della propria capacità concorrenziale nei confronti degli altri istituti di credito privati e degli istituti di credito di diritto pubblico, propriamente detti, restando i soli esclusi dalla possibilità di reintegrare i propri organici per effetto delle cessazioni dal servizio nè potrebbero soddisfare l'esigenza di nuovo personale in relazione alle recenti autorizzazioni di apertura di nuovi sportelli,

impegna il Governo:

ad aderire all'interpretazione predetta e di conseguenza, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, quinto comma, a ritenere che l'esclusione dal divieto delle assunzioni debba essere riferita non solo agli istituti di credito di diritto pubblico, ma anche alle Casse di Risparmio, alle Banche del Monte ed agli enti equiparati.

« Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria,

rilevata l'ormai urgente necessità di dare attuazione ai punti del programma di Governo riguardanti la definizione della nuova disciplina concernente la finanza regionale e la finanza locale, inclusa la disciplina dell'autonomia impositiva;

considerate le conseguenze negative che derivano, anche per l'impostazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali per il 1985, dall'assenza di una prospettiva pluriennale delle rispettive finanze;

ritenuta la coerenza complessiva della politica economica del Governo tendente al contenimento del tasso di inflazione,

impegna il Governo:

a riferire alla Commissione finanze e tesoro entro il 31 gennaio 1985 sulle linee

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

generali della finanza regionale e locale al fine di consentire entro il successivo 31 marzo l'inizio dell'esame parlamentare di provvedimenti legislativi conseguenti ».

« Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria,

richiamato il programma del governo e le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio per quanto riguarda il problema del ripristino di una autonoma potestà impositiva per gli enti locali, da realizzare nell'ambito di una legge ordinaria che disciplini la materia in modo certo, adeguato

alle funzioni attribuite al decentramento istituzionale, e coordinato con la finanza statale e regionale;

sottolineato che il riconoscimento di tale potestà impositiva deve riguardare non solo il campo delle tasse e delle tariffe ma anche quello delle imposte mediante eventuale modifica dell'attuale sistema tributario,

impegna il Governo:

a dare corso a questa significativa parte del programma in modo da consentirne la operatività per i bilanci regionali e locali del 1986 ».

PARERE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore SPITTELLA)

6 dicembre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge finanziaria per il 1985, esprime per quanto di propria competenza, a maggioranza, parere favorevole, osservando che gli interventi normativi afferenti alla materia della pubblica istruzione, rispetto ai quali derivano riduzioni di spesa di 100 miliardi, vanno ascritti alla necessità di contenere i volumi complessivi della spesa e del disavanzo pubblico e che vanno segnalati con grande soddisfazione gli stanziamenti del fondo globale concernenti il complesso delle materie di competenza della Commissione e segnatamente le dotazioni finanziarie relative alle norme per lo scioglimento dell'Ente scuola media per la Sardegna, alla concessione di un contributo ordinario alla Società Dante Alighieri, al nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, all'accordo siglato il 27 aprile del corrente anno a favore del personale non docente delle Università, al contributo alla Accademia di costume e di moda con sede in Roma, alle nuove disposizioni sul Club alpino italiano, alle autorizzazioni di spesa per l'anno europeo della musica, alla disciplina organica degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, alla riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali nonché ai contributi statali per gli archivi di notevole interesse storico, destinazioni di spesa — queste — afferenti alla parte corrente. Parimenti, per quanto riguarda la parte capitale, si sottolinea con

soddisfazione l'introduzione di voci di particolare interesse, quali quelle relative alla missione scientifica nell'Antartide, al contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare, al finanziamento del piano quinquennale dell'ENEA nonché al rifinanziamento della legge sull'innovazione tecnologica, e soprattutto al programma di edilizia universitaria (rispetto al quale si mantiene un impegno politico assunto nel corso della precedente discussione di bilancio).

Per quanto riguarda il tenore delle disposizioni dell'articolo 7 del disegno di legge, si è avuto modo di precisare che il blocco dei trasferimenti concerne unicamente gli spostamenti verso le province citate e non i trasferimenti all'interno delle province medesime. Per quanto riguarda la questione del sostegno agli alunni portatori di *handicap*, si è ritenuto opportuno meglio precisare il tenore della disposizione, come modificata dalla Camera dei deputati. A questo proposito la Commissione ha convenuto di allegare al presente parere il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

premessò:

che l'articolo 7, comma tredicesimo del disegno di legge n. 1027, al terzo periodo, prevede che "nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di *handicaps* vengono coperti prioritariamente con personale specializzato";

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che la dizione usata, nella sua genericità, non menziona la scuola materna, settore in cui la legge 20 maggio 1982, n. 270, ha peraltro istituito posti di sostegno, precisando anche i criteri relativi;

che è principio generale dell'ordinamento scolastico provvedere alla copertura dei posti disponibili, anzitutto, con personale di ruolo;

che, per quanto posto precedentemente in evidenza, si rende necessario dare un orientamento preciso nell'applicazione della norma,

invita il Governo:

a comprendere nell'ambito di applicazione della norma anche il settore della scuola materna ».

PARERE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

[Estensore COLOMBO Vittorino (V.)]

6 dicembre 1984

La Commissione ha valutato le parti del disegno di legge finanziaria 1985 che più direttamente attengono alle sue competenze tenendo presente la complessiva azione del Governo per il riequilibrio dell'economia nazionale e considerando obiettivi irrinunciabili la lotta all'inflazione e il contenimento del debito pubblico. Non c'è dubbio tuttavia che il perseguimento di tali finalità non può far dimenticare altre vitali esigenze — la ripresa e la riqualificazione degli investimenti, la crescita dell'occupazione, il rilancio dello sviluppo, le iniziative riformistiche — e che pertanto ogni scelta va commisurata e parametrata al conseguimento del più idoneo punto di equilibrio.

Mentre pertanto si dà atto che viene bloccato l'aggravamento della spesa pubblica e non viene superato il fabbisogno programmato, si rileva che ciò avviene nel complesso in modo compatibile con le necessità prioritarie dei settori interessati e senza interruzione dei programmi prestabiliti, anzi in taluni casi rilanciandoli e potenziandoli.

È il caso del piano integrativo delle FS, che il cospicuo finanziamento di 15.900 miliardi di lire consente di portare a compimento, del programma triennale dell'ANAS, che viene rifinanziato per 2.000 miliardi (500 nel 1985), del piano decennale delle telecomunicazioni, per il quale lo Stato assume a suo carico l'ammortamento delle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, disposte nella misura di 5.000 miliardi (500 nell'85) a favore dell'Amministrazione delle poste e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

È pure il caso dell'intervento a favore delle società concessionarie dei servizi di telecomunicazione, per i cui programmi di investimento la stessa Cassa depositi e prestiti è autorizzata a erogare finanziamenti fino a 1.000 miliardi annui dal 1985 al 1991 al tasso vigente, aumentato dello 0,25 per cento.

Non si può, naturalmente, non rilevare anche aspetti meno positivi.

L'importo di 4.049 miliardi con il quale viene finanziato il Fondo nazionale trasporti non tiene conto che negli anni precedenti il Fondo stesso è stato rivalutato in misura inferiore al tasso d'inflazione, determinando una carenza di circa 400 miliardi per la cui copertura saranno necessari appositi provvedimenti.

Le rimodulazioni delle spese previste per l'edilizia residenziale non possono essere ignorate, anche se occorre aggiungere che, tenuto conto dei tempi tecnici di spesa e dello stato di attuazione dei programmi, esse non risulteranno, nel complesso, pregiudizievoli rispetto alle finalità originariamente previste.

L'importo di 135 miliardi per la voce « manutenzione strade ANAS » risulta insufficiente ed è facile comprendere come ciò significhi maggiori spese future per interventi più incisivi e per rifacimenti della rete viaria.

Nel complesso tuttavia il giudizio della 8ª Commissione sul disegno di legge finanziaria per il 1985 è positivo ed essa, con le considerazioni che precedono, esprime, a maggioranza, il proprio parere favorevole per quanto di sua competenza.

PARERE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

(Estensore Nicola FERRARA)

6 dicembre 1984

La Commissione, a conclusione del dibattito sulle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985, disegno di legge n. 1027);

apprezzato lo sforzo del Governo, che sta raccogliendo alcuni successi per quanto concerne l'abbassamento del tasso di inflazione;

considerato che la manovra complessiva finanziaria espressa nel documento esaminato, alla luce di quanto è avvenuto nel recente passato, non può non riflettersi favorevolmente anche nel comparto agricolo;

pur evidenziando l'unanime esigenza espressa nel dibattito di maggiori finanziamenti a favore dell'agricoltura, settore di fondamentale importanza dell'economia nazionale;

considerati gli effetti positivi della manovra ai fini di un più efficace raccordo della politica agricola nazionale con gli indirizzi regionali e comunitari;

preso atto che le disposizioni della legge finanziaria concernenti il settore agricolo costituiscono un ponte di proiezione in vista dell'assetto programmatorio, che dovrà scaturire dal piano agricolo nazionale;

preso atto con soddisfazione che la legge finanziaria 1985 rende immediatamente disponibili le somme stanziare, che vengono estese al settore le provvidenze in materia di innovazione tecnologica, quelle relative alle garanzie assicurative ai crediti all'esportazione dei prodotti agricoli ed agro-alimen-

tari, nonché quelle attinenti alle possibilità di ricorso al prestito in valuta estera per credito agrario di miglioramento, con garanzie sul cambio;

esprime parere favorevole all'approvazione della legge finanziaria e propone i seguenti ordini del giorno:

« Il Senato,

premesso che il settore vitivinicolo nazionale è il settore di tutto il comparto agricolo nazionale più in crisi, in quanto il consumo del vino in Italia negli ultimi 15 anni è diminuito del 20 per cento, mentre la produzione è aumentata di circa il 40 per cento, in seguito ai nuovi impianti effettuati in modo indiscriminato, particolarmente in zone non a vocazione viticola;

impegna il Governo:

a porre in studio un piano vitivinicolo nazionale di concerto con le Regioni al fine di finanziare quegli interventi indispensabili atti a ridimensionare la superficie viticola ed a sostenere in modo più sostanziale il comparto della viticoltura collinare al fine di mantenere *in loco* queste colture, assicurando agli addetti stessi una remunerazione del proprio lavoro a livelli sopportabili ».

« Il Senato,

preso atto che il disegno di legge finanziaria per l'anno 1985 trasmesso dalla Camera dei deputati, prevede all'articolo 18, settimo comma, uno stanziamento di lire 40 mi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

liardi per la concessione di un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario erogati tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1984;

considerato che tale misura può avere reale efficacia soltanto se protratta per un periodo pluriennale;

invita il Governo ad assumere le necessarie iniziative perchè l'abbuono di interessi sia assicurato anche per gli anni 1986 e 1987 ».

« Il Senato,

considerate le gravi difficoltà in cui versano gli allevamenti bovini da carne a causa dell'aumento dei costi di produzione e delle difficoltà di mercato;

visto che il recente intervento dell'AIMA non ha prodotto gli effetti positivi sperati e che il decreto ministeriale di riconversio-

ne zootecnica aggraverà ulteriormente le difficoltà del comparto;

impegna il Governo:

ad individuare ed attuare idonei provvedimenti per la valorizzazione e lo sviluppo degli allevamenti di soggetti da carne di razza autoctona ».

Da parte della minoranza, nel motivare il proprio dissenso sulla politica complessiva di bilancio, si è fra l'altro rilevato il permanere del *deficit* agro-alimentare, l'emarginazione delle aree interne, l'incongruenza della politica agricola comunitaria. Si è inoltre evidenziata l'esiguità dei finanziamenti ed il rischio che il prospettato piano agricolo nazionale non possa soddisfare l'esigenza del settore e per tale considerazione il provvedimento finanziario in esame, si aggiunge da parte della minoranza, non può considerarsi ponte per il piano stesso.

PARERE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore PACINI)

6 dicembre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge finanziaria 1985, esprime parere favorevole.

La Commissione è consapevole del fatto che l'azione di politica economica del Governo, se da un lato è agevolata dalla ripresa in atto nell'economia mondiale, dall'altro deve tener conto di una dinamica in atto nelle strutture produttive, i cui lineamenti sono ancora per certi versi indefiniti.

In ogni caso, pregiudiziali ad ogni azione di politica economica sono la riduzione del tasso d'inflazione, il contenimento della spesa corrente e del fabbisogno di cassa del settore pubblico, la stabilizzazione della pressione tributaria, la liberazione di quote di risparmio da destinare agli investimenti e la graduale accentuazione della spesa in conto capitale. Particolarmente preoccupante è l'ammontare del debito pubblico, che nel 1984 ha raggiunto l'86 per cento del PIL, quota di gran lunga superiore a quella degli altri paesi europei.

In questo quadro, appare comunque ragionevole la previsione di un aumento del PIL nell'ordine del 3 per cento.

L'azione del Governo dovrà agire su molteplici fattori. Grande importanza ha oggi il problema del costo del lavoro, che è oggetto di confronto tra le forze politiche e sociali, con la ricerca di eque soluzioni che permettano di giungere ad una riduzione del costo del lavoro per unità di prodotto.

La legge finanziaria, opportunamente, contiene stanziamenti a favore del fondo per l'innovazione tecnologica, della siderurgia, del credito al commercio, della GEPI, delle minori imprese per l'acquisto di macchine utensili; la Camera dei deputati ha a sua volta inserito nel disegno di legge stanziamenti a favore dell'innovazione tecnologica nelle minori imprese e della cooperazione industriale.

La Commissione rileva peraltro, con qualche perplessità, come alcune disposizioni della legge finanziaria comportino aumento di oneri a carico di attività economiche, in particolare con l'aumento dei diritti dovuti dalle imprese alle Camere di commercio: benchè sia difficile quantificare tali oneri, sembra necessario che la questione sia meglio approfondita, con un migliore coordinamento tra i vari Ministeri.

La Commissione sottolinea inoltre la perdurante gravità del problema occupazionale, che diventa drammatico per alcune aree del paese e nel settore giovanile. Si attende che il Governo fornisca indicazioni valide per avviare a soluzione questa situazione, fermo restando che essa non può essere affrontata con interventi di tipo assistenziale, ma solo avviando una ripresa del sistema economico.

Per quanto riguarda il commercio con l'estero, la Commissione prende atto positivamente degli stanziamenti relativi alla SACE e al fondo del Mediocredito centrale per le operazioni conseguenti alla legge numero 227 del 1977. La Commissione ritiene comunque che siano necessarie una più ri-

gorosa distinzione tra rischi commerciali e rischi politici, una revisione delle procedure della SACE, e una maggiore sintonia tra la politica economica del paese e le iniziative della SACE. La Commissione avverte inoltre che la preferenza per le iniziative commerciali più redditizie non deve portare a trascurare l'azione promozionale nei paesi in via di sviluppo.

La Commissione sottolinea inoltre la necessità di un rafforzamento delle strutture dell'ICE (cui la legge finanziaria dedica un apposito stanziamento) nonché la importanza del fenomeno associativo, con riferimento ai consorzi tra minori imprese ed ai consorzi per l'esportazione di prodotti agro-alimentari: gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria si accompagnano ad una azione legislativa che la Commissione sta portando avanti per la revisione della legge n. 240 del 1981.

Nel corso del dibattito, è stato presentato il seguente ordine del giorno, che il rappresentante del Governo si è detto disposto ad accogliere come raccomandazione:

« Il Senato,

impegna il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a predisporre, entro il 31 marzo 1985, un programma per l'intervento organico nel settore delle macchine utensili, sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta, da attuare anche con nuove norme legislative. Tale programma dovrà essere approvato dal CIPI, previo parere delle Commissioni competenti del Parlamento.

BAIARDI, CONSOLI, FELICETTI, MARGHERI, POLLIDORO, PETRARCA, URBANI, VOLPONI

I senatori comunisti, da parte loro, hanno espresso un giudizio negativo sul disegno di legge. Il rappresentante del Gruppo repubblicano, pur esprimendo un parere favorevole sul disegno di legge fa presente il suo dissenso circa la concessione all'Ente nazionale cellulosa e carta di un ulteriore contributo di 130 miliardi.

PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore CENGARLE)

5 dicembre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

avvertita l'esigenza di pervenire al più presto ad una nuova normativa sul mercato del lavoro, finalizzata ad una politica di piena occupazione nelle nuove condizioni determinate dal rinnovamento tecnologico, affinché l'auspicata ripresa dell'economia non comporti l'aggravamento delle tensioni sociali e pericolose contrapposizioni in seno alle categorie produttive;

sottolinea l'inderogabile necessità che la ripresa economica venga agevolata dall'allentamento di vincoli posti in passato dal legislatore per finalità sociali ed ormai non più necessari, a condizione però che sia incentivata una funzione attiva dei lavoratori e delle loro organizzazioni nello sviluppo dell'economia in modo da attuare i valori di partecipazione e di solidarietà espressi dalla Costituzione repubblicana;

esprime una valutazione positiva, in quanto alla parte di sua competenza, della manovra finanziaria per il 1985 e pur rinunciando a chiedere modifiche del disegno di legge finanziaria rileva l'opportunità che il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, sia ulteriormente prorogato al 1° gennaio 1986, per evitare che l'aumento dei premi INAIL

determini un nuovo insopportabile onere per le aziende industriali, che probabilmente impedirebbe di contenere l'aumento del costo del lavoro nei previsti limiti del 7 per cento.

Inoltre la Commissione fa rilevare che, all'articolo 10 del disegno di legge finanziaria, al primo comma, la proroga deve intendersi riferita a tutti gli sgravi contributivi disciplinati dal citato articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978: « Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno »; al secondo comma, l'importo dei contributi di malattia dovuti dai lavoratori autonomi resta confermato nella misura prevista per il 1984, rivalutata — secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 538 del 1980 — in misura pari al 75 per cento dell'aumento percentuale del costo della vita; al quinto comma, devono ritenersi applicabili agli operai agricoli che beneficiano del trattamento di integrazione salariale le stesse disposizioni vigenti per i lavoratori in attività di servizio, disposizioni che prevedono l'esonero dal pagamento dei contributi di assistenza e previdenza o la riduzione del 40 per cento dei contributi stessi a seconda che la prestazione di lavoro si svolga in territori montani o zone svantaggiate situate rispettivamente al di sopra o al di sotto dei 700 metri.

PARERE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITA)

(Estensore MELOTTO)

6 dicembre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, con riferimento agli articoli 15, 16 e 17, esprime parere favorevole, con le osservazioni di seguito indicate.

Osserva innanzitutto che il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'esercizio 1985, per la parte corrente, determinato nella misura di lire 39.200 miliardi, risulta insufficiente a coprire il reale fabbisogno, stimato dalla Commissione in lire 40.345 miliardi, cifra che si ricava applicando l'aumento del 7 per cento, correlato al previsto tasso di inflazione per il 1985, allo stanziamento di lire 37.756 miliardi per il 1984, calcolato dal servizio centrale della programmazione del Ministero della sanità, sulla base della maggiorazione del 10 per cento, prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 528 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 733 del 1984, rispetto agli impegni contabili dell'esercizio 1983.

In secondo luogo osserva che la normativa contenuta nell'articolo 16 nel suo complesso deve intendersi ispirata dalle ragioni dell'urgenza in attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale e che i parametri ed i principi di ordine sanitario ivi contenuti per la redazione dei programmi regionali di ristrutturazione della rete ospedaliera devono considerarsi tendenziali.

In particolare valuta positivamente le disposizioni di cui all'articolo 17 intese a correlare i finanziamenti a destinazione vincolata a progetti speciali, riferiti a settori sanitari e sociali, che dunque risultano do-

tati di risorse certe, nel quadro di una programmazione regionale.

Infine, constatata con soddisfazione come il Servizio informativo centrale del Ministero della sanità abbia decollato e stia progressivamente migliorando la qualità del servizio reso, fornendo dati precisi in materia economico-finanziaria e di ripartizione delle risorse per regioni e per voci di spesa. Ciò può consentire finalmente una corretta programmazione intesa a realizzare il governo della spesa e l'ottimizzazione delle risorse. Non può non rilevare positivamente che dai dati messi a disposizione dell'anzidetto Servizio si ricavano, tra l'altro, elementi che evidenziano la correttezza della gestione della larga maggioranza degli amministratori delle Unità sanitarie locali per quanto riguarda gli aspetti del funzionamento e dell'organizzazione degli organi istituzionali di governo periferico del Servizio sanitario nazionale.

Dissentono i senatori dell'opposizione comunista e della Sinistra indipendente.

Si riportano qui di seguito le principali obiezioni dagli stessi formulate rispetto al provvedimento in titolo.

Si considerano le misure proposte non solo inidonee a conseguire gli obiettivi di trasformazione, di riequilibrio e qualificazione dei servizi sanitari, come indicato dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ma pericolose per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

Si rileva una ostinata volontà governativa a sottostimare il fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale che, se non si modificano le cifre previste, vedrà per il

1985 il consolidarsi di un debito sommerso di circa lire 2.500 miliardi con la conseguente necessità di ripiani, la riaffermazione del principio del « pie' di lista », la deresponsabilizzazione delle Unità sanitarie locali e la impossibilità reale di programmare, governare e qualificare la spesa.

Si constata una persistente volontà governativa ad intervenire su materie di netta competenza regionale, ignorando persino la recente sentenza n. 307 del 1983 della Corte costituzionale.

Si valuta illusoria e strumentale la collocazione nel disegno di legge finanziaria di norme di programmazione proprie del piano sanitario nazionale.

Si rileva l'incapacità governativa ad attivare i meccanismi attinenti la politica delle entrate e quindi il finanziamento del Servizio sanitario nazionale come delineato dalla citata legge n. 833 del 1978, per ripiegare sulla iniqua politica dei *tickets* e della penalizzazione degli strati più deboli della società (nel 1985 i lavoratori in cassa integrazione pagheranno anche i contributi di malattia).

Nell'esprimere, pertanto, parere contrario ai provvedimenti così come formulati, i senatori comunisti e della Sinistra indipendente propongono le seguenti modifiche:

1) la soppressione del secondo comma dell'articolo 15 che eleva del 30 per cento il *ticket* sulla ricetta farmaceutica;

2) la soppressione dell'intero articolo 16 le cui norme sono estranee alla materia propria della legge finanziaria;

3) la determinazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1985-87 nella misura:

per la parte corrente, di lire 132.000 miliardi così ripartiti:

esercizio 1985, lire 41.500 miliardi;
esercizio 1986, lire 44.250 miliardi;
esercizio 1987, lire 46.250 miliardi;

per la parte in conto capitale, di lire 5.400 miliardi così ripartiti:

esercizio 1985, lire 1.500 miliardi;
esercizio 1986, lire 1.900 miliardi;
esercizio 1987, lire 2.000 miliardi;

4) la riserva di una quota di risorse per investimenti da destinare a strutture per la prevenzione, per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti, per i servizi psichiatrici;

5) la soppressione di tutte le norme che limitano la potestà regionale.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO****ART. 1.**

Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1985 resta determinato in termini di competenza in lire **145.593 miliardi, comprese lire 20.444 miliardi** concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1985, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1985, nonché le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 181.718 miliardi per l'anno finanziario 1985.

Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.

Per l'esercizio 1985, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1985, restano determinati in lire 9.713.925 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 4.779.655 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. Gli importi predetti sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati successivamente alla presentazione alle assemblee legislative del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1985, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e sono acquisite al bilancio al fine di non peggiorarne il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato, in termini di competenza, in sede di relazione previsionale e programmatica, dalla congiunta valutazione delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, degli effetti della legge finanziaria e delle ulteriori misure da definire nel corso dell'anno 1985.

TITOLO II**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATE****ART. 2.**

Fino al 31 dicembre 1985, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per

cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per l'anno 1985 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento anche per il 1985.

L'addizionale straordinaria istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52, si applica, limitatamente all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26, relativamente alle obbligazioni e titoli simili emessi fino al 31 dicembre 1983, e al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche per il 1985. Il gettito derivante dalle disposizioni del presente comma è di esclusiva spettanza dell'erario.

A decorrere dall'anno 1985 sono confermati gli importi delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente, nonché gli importi dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e i relativi limiti di reddito afferenti i singoli scaglioni, quali determinati ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. In rapporto al tasso di inflazione calcolato, tenendo conto della variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nel periodo 1° dicembre 1984 - 30 novembre 1985, rispetto all'indice medio relativo al periodo 1° dicembre

1983 - 30 novembre 1984, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 dicembre 1985, tali importi sono nuovamente determinati per l'anno 1985 entro e non oltre il limite massimo di aumento del 7 per cento.

L'importo di lire 4.800.000 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 1984, n. 6, è elevato a lire 5.100.000.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

ART. 3.

Ai fini della quantificazione per l'anno 1985 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, è elevata al 31,88 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405,

dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte, per l'anno 1985, dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1984 maggiorate del sette per cento.

Dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219, la somma di lire 290 miliardi è conservata nel conto dei residui passivi per essere utilizzata nell'anno 1985 a parziale copertura dell'assegnazione del fondo di cui al successivo comma. All'uopo, i residui predetti sono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva assegnazione, mediante decreti del Ministro del tesoro, al fondo predetto.

Per l'anno 1985, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.049 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1662 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il predetto anno finanziario è ridotto dell'importo di lire 19 miliardi.

Il predetto importo di lire 4.049 miliardi è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. I predetti importi restano determinati, per l'anno 1985, nell'ammontare certificato dalle regioni, alla data del 31 dicembre 1984, ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della predetta legge 10 aprile 1981, n. 151.

Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, che gravano

sui bilanci delle aziende di trasporto devono essere considerati, da parte della legislazione regionale, nella determinazione del costo di esercizio ai fini di stabilire la quota del fondo nazionale dei trasporti ripartita dalla regione e spettante all'azienda.

A parziale deroga del terzo comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, le quote del fondo per gli investimenti, di cui all'articolo 11 della legge medesima, assegnate alle regioni e da queste non impegnate negli esercizi finanziari 1983 e 1984, possono essere destinate, per l'esercizio finanziario 1985, alla concessione, agli enti o imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, di contributi eccedenti la misura massima del 75 per cento già prevista, fino all'intera copertura della spesa ammissibile per la acquisizione dei veicoli e delle opere sovvenzionabili. L'acquisto di autobus può essere finanziato con contributo eccedente la misura del 75 per cento del costo soltanto nel caso in cui i veicoli da sostituire siano stati immessi in circolazione da oltre dodici anni e da almeno due anni facciano parte del patrimonio dell'esercente il servizio di trasporto. L'immatricolazione dei nuovi veicoli rimane condizionata al ritiro contestuale della carta di circolazione degli autobus sostituiti. Restano ferme le procedure ed i controlli previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.

ART. 4.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1985 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di

contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1985. Per il 1985 l'ammontare della erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1984 maggiorata del sette per cento.

Per l'anno 1985 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1984 aumentate del sette per cento.

Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1985 in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Per l'anno 1985 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del quinto comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentate del sette per cento.

Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1985, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentate del sette per cento.

Per l'anno 1985 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del settimo comma dell'articolo 8 della predetta legge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentate del sette per cento. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nello stesso articolo 8, ottavo comma, della citata legge n. 730 del 1983.

Per l'anno 1985 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è altresì attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 25 miliardi da ripartire in quote uguali tra le singole camere, alla cui copertura si provvede con contestuale riduzione del capitolo 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il predetto anno di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

Il diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle società di persone, dalle società cooperative e dai consorzi è aumentato per l'anno 1985 del dieci per cento della misura stabilita per il 1984 e per le rimanenti ditte del cento per cento.

Tutte le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, per la ritardata od omessa presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura degli atti per la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, sono dovute alle camere stesse.

ART. 5.

In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è prorogata, per l'esercizio finanziario 1985, la legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge è destinata per l'anno 1985 la somma di lire 160 miliardi.

La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268.

ART. 6.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-bis, 2-ter e 13, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 — e modificato dal sesto comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 — il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere agli enti locali, per l'anno 1985, somme di importo pari a quelle spettanti ai sensi del primo comma dell'articolo 13, lettere a), b) e c), della citata legge 27 dicembre 1983, n. 730, e degli articoli 4-bis e 4-ter del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

Per l'anno 1985, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni e delle province è fissato al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Correlativamente restano modificati gli altri termini per gli adempimenti, connessi a tale deliberazione, previsti nell'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Nei comuni e nelle province ove si svolgono — entro il 15 giugno 1985 — le elezioni amministrative, se il comitato regionale di controllo formula richiesta di elementi integrativi e se tale richiesta perviene all'ente locale dopo che i consigli sono cessati dalle loro funzioni, la giunta comunale o provinciale provvede, nei termini di legge, alle integrazioni ed eventuali modifiche, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 140 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 143.

Le comunità montane devono deliberare il bilancio di previsione per l'anno 1985 entro settantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di bilancio è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Unione nazionale comuni e comunità montane e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I fondi perequativi per i comuni e le province istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono stabiliti, per l'anno 1985, rispettivamente, in lire 1.324 miliardi ed in lire 203 miliardi.

Ai fini della ripartizione del fondo perequativo per i comuni di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, per l'anno 1985 la spesa corrente, calcolata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 5 del decreto-legge stesso, è altresì decurtata delle spese — per la parte corrispondente alle relative entrate — sostenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza loro trasferite ai sensi del penultimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Gli enti locali sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, con apposita certificazione a firma del sindaco e del segretario comunale, l'importo relativo alla predetta decurtazione entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1985.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare, per l'anno 1985, ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed ai comuni terremotati dichiarati disastri o gravemente danneggiati, una somma che assicuri un incremento dei trasferimenti ordinari statali, al netto di quelli relativi a rate di mutuo, pari al tasso programmato di inflazione. Gli importi relativi sono prelevati dalla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. In caso di insufficienza, l'erogazione è effettuata in proporzione alla disponibilità. La ripartizione dell'eventuale residuo fondo di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, è effettuata secondo le norme vigenti.

Ai comuni che abbiano provveduto all'assorbimento delle istituzioni pubbliche

di assistenza e beneficenza in base a norme di leggi regionali e che non abbiano usufruito dei benefici di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è corrisposto per l'anno 1985 un contributo straordinario pari agli oneri per il personale da esse provenienti. I comuni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, con apposita certificazione a firma del sindaco e del segretario comunale, l'importo relativo alla predetta spesa entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1985. Gli importi sono prelevati dalla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

I contributi per l'anno 1985 di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, da corrispondere alle province e ai comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti sono erogati in misura pari al 60 per cento. La restante quota del 40 per cento viene erogata nel mese di gennaio del 1986 ai comuni con popolazione da 8.001 a 20.000 abitanti e nel mese di febbraio del 1986 agli altri enti. Le quote dei predetti contributi spettanti al comune di Napoli vengono interamente corrisposte entro l'anno 1985 in due rate semestrali, rispettivamente entro il 20 gennaio e il 20 giugno.

Il comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

«L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1985, di apposite certificazioni sul bilancio 1985 e sul conto consuntivo 1983, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e

l'Unione delle province d'Italia. Si applicano le norme del comma 5 dell'articolo 3 per il solo certificato sul bilancio. I comuni e le province sono altresì tenuti a presentare analogo certificato sul conto consuntivo 1984 entro il 20 settembre 1985 ».

All'erogazione dei trasferimenti statali per l'anno 1985 si provvede in unica soluzione:

a) entro il 30 aprile 1985, per i fondi perequativi istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

b) entro il 31 maggio 1985, per gli importi dovuti ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

c) entro il 30 settembre 1985, per gli oneri da sostenere nel 1985 per i mutui in ammortamento dal 1984 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, modificato dal sesto comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

L'erogazione dei trasferimenti di cui alla lettera c) del comma precedente è subordinata alla presentazione della prescritta certificazione entro il termine perentorio del 30 giugno 1985.

I comuni e le province non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

I consorzi di comuni, costituiti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959,

sono autorizzati a rilasciare garanzia per i contratti di mutuo, mediante delegazioni sulle entrate derivanti ai consorzi medesimi dai sovracanonici previsti dalla citata legge n. 959 del 1953.

A titolo di concorso negli oneri derivanti ai comuni e alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984 è autorizzata la spesa ulteriore di lire 662 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1985. Il concorso dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato al cento per cento dell'onere di ammortamento dei mutui assunti dai comuni e dalle province durante il 1984 con la Cassa depositi e prestiti, con la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo.

Il concorso dello Stato è altresì assicurato nella misura del cento per cento per l'onere di ammortamento dei mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, per opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della stessa legge n. 308 del 1982, o per le fattispecie di cui alla lettera e) dell'articolo 10 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

Il concorso dello Stato è inoltre corrisposto per gli altri mutui di cui all'articolo 10 del medesimo decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, nella misura della rata di ammortamento, per la parte a carico degli enti locali, calcolata al tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto sui mutui di cui al precedente comma. Ove la dotazione di bilancio lo consenta, il concorso dello Stato per gli stessi mutui è proporzionalmente aumentato.

Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio

1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è aggiunto il seguente:

« Il concorso dello Stato compete anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali, a condizione che sia stato deliberato, anche nell'esercizio successivo a quello dell'assunzione, l'accollo a carico dei bilanci degli stessi enti locali, da parte dei relativi consigli, delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito ».

Per i mutui assunti negli anni 1983 e 1984, la sanzione della riduzione dei contributi statali per rate di ammortamento previste nella seconda parte del comma 1. 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è applicata, ove più favorevole all'ente locale, con una percentuale pari alla proporzione esistente tra l'importo complessivo dei mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, al di fuori delle ipotesi previste all'articolo 10 del medesimo decreto-legge, ed il complesso dei mutui contratti nello stesso esercizio. La sanzione così determinata è inoltre ridotta:

a) del 30 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti entro il 20 per cento dei contributi erariali totali;

b) del 20 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti tra il 20 ed il 30 per cento dei contributi erariali totali;

c) del 10 per cento se i contributi erariali per rate di ammortamento dei mutui sono contenuti tra il 30 ed il 40 per cento dei contributi erariali totali.

Ai fini del calcolo sono considerati i contributi erariali previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, per l'anno nel quale sono stati assunti i mutui che attivano la sanzione.

Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di fronteggiare, senza aggravio per lo Stato, l'intero onere dell'ammortamento

sui suddetti mutui assunti al di fuori delle ipotesi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono da considerare anche gli atti del 1984 integrativi, modificativi o di revoca dei mutui contratti nel 1983.

Il concorso dello Stato nel finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è attivabile esclusivamente nel caso in cui il contratto di mutuo:

a) sia stato stipulato in forma pubblica;

b) preveda l'ammortamento in un periodo non inferiore a cinque anni, con l'obbligo del rimborso della quota di capitale sin dal primo anno;

c) indichi esattamente la spesa da finanziare e dia atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo qualora necessario per la tipologia della spesa stessa;

d) preveda espressamente l'erogazione per stati di avanzamento dei lavori prescritta dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove l'importo del mutuo non sia soggetto a versamento alla sezione di tesoreria dello Stato.

I comuni e le province sono tenuti ad adeguare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di mutuo alle disposizioni del presente articolo.

Il Ministero dell'interno è autorizzato dal 1985 a corrispondere agli enti locali, in applicazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'ANCI, le seguenti

somme che affluiscono annualmente al bilancio dello Stato:

a) le entrate dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, dichiarata estinta con il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980;

b) le entrate della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, dichiarata estinta con l'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979;

c) le somme versate dall'INAIL per l'espletamento delle funzioni di carattere assistenziale svolte dall'Istituto stesso, trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979.

Sono estinti i residui debiti e crediti dei comuni verso il Tesoro per spedalità romane di cui alla legge 18 giugno 1908, n. 286, maturati al 31 dicembre 1974 ed ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla ripartizione fra i comuni della Sardegna delle somme loro spettanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, provvede la regione Sardegna con i criteri di cui all'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Le somme all'uopo occorrenti sono annualmente corrisposte alla regione Sardegna dal Ministero del tesoro. A partire dall'anno 1985 l'importo complessivo da ripartire fra i comuni della Sardegna è determinato in lire 8 miliardi.

Per l'anno 1985, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Per l'anno 1985 sono aumentate a lire 12, per ogni kilowattora consumato, la misura dell'addizionale sul consumo della

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

energia elettrica di cui al comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ed a lire 5 ciascuna quella delle addizionali di cui al comma 5 dello stesso articolo.

Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 150 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1985 entro il 31 marzo dello stesso anno.

La maggiorazione del 10 per cento prevista, per il 1984, dall'articolo 11, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sulle tariffe di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alla tassa di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, è stabilita, per l'anno 1985, nella misura del 17 per cento. Si applicano, per detta maggiorazione, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 11 della citata legge n. 730 del 1983.

Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, sono aumentate del 7 per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1984.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevata a lire 500 milioni.

Al primo comma, lettera *a)*, dell'articolo 68 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, modificato dall'articolo 1 della legge 15 aprile 1965, n. 344, dopo le parole « loro consorzi », sono aggiunte le seguenti: « comunità montane ».

Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

« La somma da rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a norma dei commi 1 e 2 e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da versare ».

All'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, è aggiunto il seguente comma:

« Le regioni interessate sono altresì autorizzate a concedere alle amministrazioni comunali delle isole, indicate nella tabella A allegata alla legge 19 maggio 1967, n. 378, che abbiano realizzato impianti di rifornimento idrico a risparmio energetico, contributi annui a ripiano del disavanzo di gestione nel limite massimo del 50 per cento delle somme altrimenti occorrenti per provvedere all'approvvigionamento idrico dell'isola ».

Al quinto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole « 31 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio ».

Per le aziende speciali degli enti locali appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione dell'anno 1984 si provvede con le modalità indicate dal comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PERSONALE

ART. 7.

La spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unità sanitarie locali, dalle società e consorzi facenti capo alle regioni ed agli enti locali, dalle aziende in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, non deve superare per il 1985 e per ciascuno degli anni 1986 e 1987, rispettivamente, il 7 per cento ed il 5 per cento degli oneri risultanti per l'anno immediatamente precedente per stipendi, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità e per ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto. Restano comunque salvi i trattamenti già previsti da disposizioni in vigore.

Continuano ad applicarsi, nell'anno 1985, ai comuni, province, consorzi e loro aziende speciali, le norme di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Gli enti locali possono altresì procedere ad assunzioni di personale per la copertura, sino alla misura massima del 20 per cento, con arrotondamento all'unità, dei relativi posti vacanti, e disponibili, di organico istituiti con atto deliberativo approvato dalla commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito di competenza, dai comitati regionali di controllo.

Le limitazioni alle assunzioni previste dal presente articolo non operano per le aziende speciali degli enti locali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio e che non abbiano comunque usufruito di contributi in conto esercizio.

Continuano ad applicarsi per l'anno 1985 il primo ed il quarto comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, intendendosi posticipati di un anno tutti i riferimenti temporali previsti in detto primo comma. L'eccezione prevista nel medesimo primo comma del predetto articolo 19 per le assunzioni nei ruoli locali delle amministrazioni statali in provincia di Bolzano si estende ai ruoli locali degli enti pubblici di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

In deroga alle disposizioni del comma precedente, sono consentite le assunzioni per la copertura dei nuovi posti degli enti locali della Sardegna in conseguenza delle modificazioni delle piante organiche deliberate e approvate a seguito del trasferimento agli enti stessi delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

È soppresso il secondo comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Continua ad applicarsi, per l'anno 1985, il disposto dell'articolo 9, commi terzo, ultima parte, e quinto, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Sono soppressi i commi sesto, settimo e undicesimo dell'articolo medesimo.

Deroghe al blocco delle assunzioni di cui al quinto comma possono essere autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in occasione dell'esame da parte del Consiglio stesso del disegno di legge di assestamento del bilancio, salvo quelle per l'attuazione degli specifici provvedimenti da emanare in esecuzione degli indirizzi generali contenuti nel protocollo d'intesa del 14 febbraio 1984 a sostegno dell'occupazione, nonché le assunzioni dipendenti da comprovate necessità per il trattenimento o la rafferma, o il richiamo in servizio, e per le nomine derivanti da reclutamenti ordinari o immissioni in servizio del personale delle forze armate o delle forze di polizia, per le quali può provvedersi in qualsiasi momento con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio stesso.

Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni le eventuali necessità di assunzione di personale sono valutate, secondo i rispettivi statuti, dalle regioni stesse. La valutazione è effettuata nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Il disposto di cui al quinto comma è da intendersi nel senso che per il personale della scuola e delle università resta salva la possibilità di disporre nomine o assunzioni in applicazione delle leggi 22 dicembre 1980, n. 928, 20 maggio 1982, n. 270, 2 maggio 1984, n. 116, 16 luglio 1984, n. 326, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Nei casi di comprovata necessità restano, altresì, consentite le supplenze temporanee del personale docente e non docente della scuola nonché quelle del personale docente e non docente delle università da conferire in applicazione delle leggi 2 maggio 1984, n. 116, e 13 agosto 1984, n. 477, e i rinnovi dei contratti di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è effettuata la ricognizione delle cattedre e dei posti funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, indicando, per i posti che non costituiscono cattedra, la natura, la destinazione nonché gli estremi dei provvedimenti istitutivi. Con lo stesso decreto, la dotazione organica aggiuntiva, calcolata ai sensi del primo comma dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è ripartita in modo da assicurare in ogni provincia organici aggiuntivi pari al cinque per cento della consistenza complessiva delle dotazioni organiche esistenti nella provincia medesima.

Le dotazioni organiche aggiuntive di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270,

sono prioritariamente finalizzate alla copertura di posti vacanti. È fatto divieto di spostare il personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni dalla sede cui è stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di *handicaps* vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero.

Nelle province in cui risultino situazioni soprannumerarie sono bloccati per l'anno scolastico 1985-1986 i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie e la messa a concorso di posti di organico che si rendano disponibili per cessazione dal servizio.

Le quattro giornate di riposo di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, devono essere fruite dal personale docente della scuola di ogni ordine e grado nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attività didattica.

Per le categorie indicate nel presente articolo, tutti gli emolumenti, compensi, gratifiche ed assegni a qualsiasi titolo corrisposti, ad eccezione della tredicesima mensilità, comprensivi, per disposizione di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti, nel 1985, in misura non superiore a quella corrisposta nel 1984.

L'autorizzazione di spesa di lire 1.977 miliardi per l'anno 1985, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante norme per la sistemazione definiti-

va del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è incrementata di lire 66 miliardi nell'anno finanziario medesimo.

TITOLO V
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI AZIENDE AUTONOME
DELLO STATO

ART. 8.

Per l'anno 1985 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.990.865.950.000 ed in lire 1.798.020.984.000.

È altresì autorizzata la concessione di una anticipazione di lire 835.500 milioni in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a fronte delle maggiori spese afferenti agli esercizi 1983 e 1984.

Le riduzioni previste per i viaggi in regime concessionale sulle ferrovie dello Stato sono ridotte di 10 punti rispetto a quelle in vigore al 30 novembre 1983.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti predispose un piano per la graduale soppressione, in non più di tre anni, sia delle linee a scarso traffico, il cui esercizio non abbia una funzione integrativa dei servizi svolti sulle linee della rete fondamentale, sia degli impianti passivi posti sulle linee della stessa rete.

Il predetto piano deve anche prevedere, entro i suddetti limiti di tempo, la soppressione di eventuali ulteriori obblighi di esercizio non indispensabili a garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto.

Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con

la regione interessata, è autorizzato a dichiarare la risoluzione consensuale ovvero il riscatto delle concessioni le cui linee ferroviarie risultano essenziali al fine di rendere funzionale nel breve periodo l'assetto definitivo di reti integrate nel sistema ferroviario nazionale, assumendo per il 1985 la gestione commissariale governativa anche delle autolinee sostitutive ed integrative esistenti. Il relativo onere è valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1985.

Il Ministro dei trasporti è altresì autorizzato a procedere ad una ulteriore revisione triennale della sovvenzione annua di esercizio, oltre quella prevista dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080, per le ferrovie esercitate in regime di concessione che, non ammesse a fruire dei benefici di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, abbiano ottenuto gli acconti di cui al decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, convertito in legge dalla legge 16 maggio 1980, n. 176, ed all'articolo 27 della legge 7 agosto 1982, n. 526, provvedendo allo scomputo degli acconti suddetti. L'onere relativo, valutato in lire 200 miliardi a tutto il 1984, è ripartito nel triennio 1985-1987 in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1985 e di lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

A parziale copertura degli oneri derivanti per l'anno 1985 dal sesto e settimo comma si fa fronte, quanto a lire 40 miliardi, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando la voce « Risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione commissariale governativa ».

Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ed in gestione governativa non sono considerati contributi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nell'ambito delle assegnazioni del piano integrativo di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, un fondo di lire 50 miliardi per anno, nel triennio 1985-1987, è finalizzato al finanziamento di accordi, stipulati fra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti locali, aventi ad oggetto interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di trasporto integrato nelle aree metropolitane.

La convenzione approvata dal Ministro dei trasporti equivale all'intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine si adottano le misure di pubblicità, nazionali o locali, in relazione al suo contenuto.

L'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Per sopperire a temporanee deficienze di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ad utilizzare, a favore dei capitoli annualmente individuati con la legge di approvazione del bilancio, fondi della cassa vaglia nei limiti delle integrazioni degli stanziamenti di bilancio contemplate nel provvedimento legislativo di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

L'importo complessivo delle anticipazioni resta fissato in lire 150 miliardi per entrambe le aziende postelegrafoniche e può essere modificato dalla legge finanziaria ».

Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni, a cura delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si provvede con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenente

ziale 22 novembre 1945, n. 822, per l'importo complessivo di lire 5.000 miliardi nel periodo 1985-1994.

Le anticipazioni, di cui al comma precedente, non possono superare, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, il limite di 200 miliardi di lire a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di 300 miliardi di lire a favore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Negli anni successivi i predetti limiti sono stabiliti dalla legge finanziaria.

L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è effettuato in non più di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo. Al relativo onere, valutato in lire 26 miliardi nell'anno 1986 ed in lire 52 miliardi nell'anno 1987, si provvede mediante apposito stanziamento da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1986.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'articolo 1 della stessa legge, già elevato da lire 12.450 miliardi a lire 18.850 miliardi con l'articolo 7, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, è ulteriormente aumentato di lire 15.900 miliardi. Conseguentemente, gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17, sono elevati, rispettivamente, di lire 14.500 miliardi, per gli impianti fissi, e di lire 1.400 miliardi per il materiale rotabile.

Detta maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi, nonché l'importo di lire 6.400 miliardi di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sono destinati, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1981, n. 17, secondo necessità, alla revisione dei prezzi e al completamento delle opere e delle forniture previste, ai fini dell'integrale realizzazione del programma di cui al decreto del Ministro dei trasporti 10 settembre 1981, n. 1881.

Al finanziamento della maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di 15.900 miliardi di lire.

I pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti che sono iscritti nel bilancio della predetta Azienda, i quali, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

- a) lire 4.300 miliardi per l'anno 1986;
- b) lire 3.000 miliardi per l'anno 1987;
- c) lire 12.900 miliardi per gli anni 1988 e successivi.

Per provvedere alla realizzazione del programma triennale 1979-1981, predisposto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 3.500 miliardi, già autorizzato con l'articolo 17 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è ulteriormente elevato a lire 5.500 miliardi.

L'integrazione di lire 2.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1988 ed è versata all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Azienda connesse con la realizzazione del predetto programma.

Lo stanziamento di cui al comma precedente, fino ad un importo massimo di lire 100 miliardi per ciascun esercizio, può essere destinato dall'ANAS a maggior finanziamento degli interventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di interventi dell'ANAS di cui ai commi

precedenti è presentato al Parlamento per acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro i successivi trenta giorni.

Per il finanziamento del programma triennale di cui al ventiduesimo comma, l'ANAS è autorizzata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (BEI) oppure, previo parere del consiglio di amministrazione della Azienda stessa e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prestiti anche obbligazionari sia all'interno che all'estero per l'ammontare netto di lire 1.500 miliardi per l'esecuzione dei programmi costruttivi durante il triennio 1985-1987.

Le operazioni di credito sono contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalità stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

L'onere dei suddetti prestiti è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il ricavo netto dei prestiti contratti sul mercato interno ed il controvalore in lire dei prestiti contratti all'estero sono portati a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del ventitreesimo comma del presente articolo e del secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri, nonché di quelli contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro può altresì autorizzare le aziende autonome dello Stato ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ESPORTAZIONI

ART. 9.

Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

La SACE è autorizzata ad assicurare i crediti concessi da istituti e banche estere a Stati e banche centrali esteri destinati al rifinanziamento dei debiti di detti Stati nei confronti di soggetti italiani.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva spesa di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1985.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è elevata, per l'anno finanziario 1985, di lire 8.500 milioni, cui si provvede, quanto a lire 2.500 milioni, con riduzione di lire 1.250 milioni per ciascuno dei capitoli 8022 e 8801 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.400 miliardi per la cor-

responsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1986-1991. Le quote relative agli anni 1986 e 1987 restano determinate, rispettivamente, in lire 150 miliardi ed in lire 390 miliardi.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è ridotta di lire 23.500.000.000. Detta somma, conservata nel conto dei residui passivi sul capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1985, è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere, con decreti del Ministro del tesoro, portata in aumento dello stanziamento del capitolo 1610 del predetto stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1985.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

ART. 10.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1985, le misure dello sgravio contributivo di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono stabilite, rispettivamente, nel 9,25 per cento e nel 19,25 per cento delle retribuzioni, restando conseguentemente determinate in 8,50 per cento e 0,75 per cento le misure indicate al terzo comma del medesimo articolo 59. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1986

le suddette misure sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, all'8,50 per cento ed al 18,50 per cento. Dalla predetta data del 1° gennaio 1986 cessa di avere applicazione il terzo comma del suddetto articolo 59.

Per l'anno 1985, il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni resta confermato nella misura stabilita per l'anno 1984 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160. È altresì dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitaro aggiuntivo in misura annua pari a quella stabilita per l'anno 1984 dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per l'anno 1985, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1985.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, a modifica di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, le somme corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai lavoratori interessati, a titolo di integrazione salariale, sono soggette all'atto della loro liquidazione alle vigenti ritenute a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dalla stessa data le medesime somme sono altresì soggette alle vigenti

aliquote contributive previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti.

Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1985 in lire 22.500 miliardi.

Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di tesoreria già erogate nel corso dell'esercizio.

Le anticipazioni di tesoreria di cui al sesto comma sono autorizzate senza oneri di interessi.

La misura del contributo annuo dovuto al Fondo sanitario nazionale dall'INPS, dall'INAIL e dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è determinata:

a) per l'anno 1984 incrementando del dieci per cento il contributo dovuto per l'anno 1983;

b) per l'anno 1985 aumentando del sette per cento quello dovuto per il 1984;

c) per l'anno 1986 e successivi migliorando annualmente il contributo dovuto per l'anno precedente di una aliquota percentuale pari a quella prevista dal tasso d'inflazione programmato dal Governo per l'anno cui il contributo stesso si riferisce.

Per gli anni dal 1979 al 1983 il contributo dovuto dalle Casse marittime di cui al precedente comma è determinato con gli stessi criteri valevoli per la determinazione del contributo a carico dell'INPS e dell'INAIL.

Nell'anno 1985 gli stanziamenti per il pagamento delle pensioni a favore dei minorati civili, di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno comprendono lire 2.500 miliardi destinati alla regolazione di pagamenti già effettuati e non

ancora contabilizzati a bilancio. Detto importo di lire 2.500 miliardi deve essere utilizzato, esclusivamente, per la predetta regolazione contabile.

Sulle restanti disponibilità dei capitoli di cui al precedente comma fanno carico gli oneri per le pensioni in essere.

Il Ministro dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le associazioni nazionali degli enti locali, a stabilire criteri e modalità per una graduale verifica, da completarsi nell'arco di un biennio, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento dei benefici previsti dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118. Per i soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, la verifica deve essere effettuata sulla base dei criteri specificati nelle tabelle di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 18.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Per i periodi nei quali il trattamento di pensione è dovuto, ma non ancora liquidato, i trattamenti di disoccupazione sono corrisposti e vengono recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in sede di liquidazione della pensione.

È fatta salva in ogni caso la quota del trattamento di disoccupazione eventualmente eccedente l'importo del trattamento pensionistico.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e fami-

liari, sono maggiorati di un importo pari al cinquanta per cento delle misure vigenti alla data predetta, rivalutate ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

ART. 11.

È autorizzata la spesa di lire 530 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1985, di lire 200 miliardi per l'anno 1986 e di lire 250 miliardi per l'anno 1987, per interventi straordinari di edilizia penitenziaria, dei quali non meno del settanta per cento da impiegarsi in strutture industrializzate.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono determinate le modalità e le procedure per l'attuazione di tale programma straordinario ed in particolare sono individuate anche le esigenze per la realizzazione delle strutture industrializzate.

Il Ministro di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire, nei limiti dei fondi disponibili, anche in conto residui, nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, i beni indicati nell'articolo 18 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con le modalità ivi previste, nonché con quelle contenute nell'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130, commi ottavo, nono e decimo. L'autorizzazione a stipulare i contratti a trattativa privata relativa agli immobili concerne anche la deroga alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584.

Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nel-

L'anno 1985 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1985 può esserlo negli anni successivi.

L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 84 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1986, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme per l'edilizia residenziale, è reintegrata di lire 100 miliardi, da iscrivere in bilancio in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1985 e di lire 40 miliardi nell'anno 1986.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato con l'articolo 35, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a lire 104.500 milioni, è ulteriormente elevato a lire 131.500 milioni. La maggiore spesa di lire 27.000 milioni è ripartita nel triennio 1985-1987, in ragione di lire 9.000 milioni annui.

Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 27.550 milioni. La maggiore spesa di lire 3.000 milioni è ripartita nel triennio 1985-1987, in ragione di lire 1.000 milioni annui.

Per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della leg-

ge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 700 miliardi per l'anno 1987. La ripartizione delle somme viene effettuata dal CIPE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 534 miliardi per l'anno 1985, di lire 1.800 miliardi per l'anno 1986 e di lire 1.700 miliardi per l'anno 1987.

Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1985, con riferimento al triennio 1985-1987, salvo revisioni annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e ferme restando le dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio.

Per consentire l'espletamento delle opere a totale carico dello Stato nonché la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 e in quelle della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981, sono autorizzate, per ciascuno degli anni 1985-1987, rispettivamente, la spesa di lire 40 miliardi annui ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e quella di lire 25 miliardi annui ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536.

L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 marzo 1976, n. 75, è aumentata di lire 2.600 milioni da ripartirsi in ragione di lire 600 milioni per l'anno finanziario 1985 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, le parole « lire 900 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « lire 1.100 miliardi ».

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi nell'anno 1985, di lire 14 miliardi nell'anno 1986 e di lire 10 miliardi nell'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione delle opere indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 650, concernente finanziamento delle opere per la regolarizzazione delle acque del bacino dell'Isonzo in adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi di Osimo, da realizzarsi secondo le modalità ivi previste.

Per la realizzazione di un programma urgente di completamento di opere di edilizia scolastica nelle regioni meridionali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1985, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da assegnare alle regioni interessate sulla base di un piano di riparto adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini del potenziamento delle attività di ricerca con particolare riferimento alla rilevazione dei fenomeni sismici nell'area flegrea, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1985. Tale somma affluisce al fondo per la protezione civile costituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e alla sua utilizzazione provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile con i poteri di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938.

Per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico è autorizzata la spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1985. Tale somma è assegnata al presidente della giunta regionale della Campania, commissario straordina-

rio di Governo, che provvede, con i poteri di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base di un apposito programma da approvarsi dal Consiglio regionale.

All'onere di lire 250 miliardi derivante dall'applicazione dei tre commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, parzialmente utilizzando la voce « Fondo investimenti e occupazione ».

All'articolo 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, la lettera *b*) del primo comma è soppressa. Per le finalità di cui al medesimo articolo 5 è autorizzata, in aggiunta alla somma di lire 500 miliardi di cui alla lettera *d*) dello stesso primo comma, l'ulteriore spesa di lire 300 miliardi, in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Nell'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, la lettera *a*) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

« *a*) lire 250 miliardi da ripartire nel periodo 1983-1987 di cui la quota per il 1983 resta determinata in lire 30 miliardi ».

Per il completamento del programma straordinario di opere igienico-sanitarie, autorizzato ai sensi dell'articolo 43 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, da eseguire con carattere di urgenza nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi in aggiunta a quella prevista dall'articolo 13-terdecies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i comitati di settore per i beni ambientali e architettonici, per i beni artistici e storici e quello per i beni archeologici, in seduta congiunta, approva ogni anno, con proprio decreto, il programma degli interventi da realizzare ai

fini della prevenzione dei beni culturali e ambientali dai rischi sismici, ivi comprese le relative ricerche e studi. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1985. All'onere per i successivi anni si fa fronte con il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

ART. 12.

Per gli interventi di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 1.500 miliardi, di cui almeno 300 miliardi per iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura e 50 miliardi per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero, al restauro e alla valorizzazione di singoli beni monumentali, da realizzarsi ad opera del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Per i medesimi interventi di cui al comma precedente, è altresì autorizzato il ricorso alla BEI per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi. Detti mutui sono contratti a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1985.

Si applicano il terzo e il sesto comma dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Almeno 1.100 dei 3.000 miliardi di cui al primo e secondo comma sono riservati per l'esecuzione o per il completamento di opere o impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi.

Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dell'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 24 di-

cembre 1979, n. 650, sono presentate al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro novanta giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili alla formazione di un programma organico di politica ambientale. I relativi progetti sono approvati dal CIPE, sentito il Comitato predetto ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1984, n. 381. Il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia, secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Per lo studio dei problemi più urgenti dell'inquinamento idrico e per il completamento della elaborazione progettuale occorrente alla redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera d), della legge 10 maggio 1976, n. 319, già avviata con i fondi stanziati dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, il Ministro per l'ecologia è autorizzato a costituire commissioni scientifiche, a stipulare specifiche convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti. Per le relative spese, lo stanziamento del capitolo 6964 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1985 è incrementato di lire un miliardo.

Per l'espletamento dei compiti previsti dai commi precedenti il Ministro per la ecologia può altresì richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di 15 unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza.

ART. 13.

A partire dal 1° gennaio 1985, sui prestiti obbligazionari e sui mutui rispettivamente emessi e contratti all'estero dalle società concessionarie di autostrade per il finanziamento di nuovi investimenti, fino al controvalore massimo in linea capitale di 2.500 miliardi di lire negli anni 1985-1991, può essere accordata la garanzia dello Stato per le variazioni nel tasso di cambio eccedenti il 6 per cento nei primi cinque anni ed il 12 per cento negli anni successivi, intervenute tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e il pagamento della rata.

Per l'anno 1985 il controvalore massimo di cui al comma precedente è fissato in lire 300 miliardi.

Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e dagli altri istituti di credito abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale, può essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-1988.

Sui prestiti di cui al precedente comma può essere accordata anche la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

I prestiti di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalità sono autorizzati, su domanda degli interessati, con decreto del Ministro del tesoro.

L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avviene tramite l'Ufficio italiano dei cambi, che provvede alla conversione in lire, su richiesta degli interessati da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi

e gli interessati fanno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorre la garanzia statale contro i rischi di cambio.

In relazione alla concessione della garanzia per il rischio di cambio di cui ai commi precedenti, il Ministero del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. I relativi rapporti sono disciplinati dalla normativa in vigore per l'attuazione della legge 9 dicembre 1977, n. 956.

Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1985 per le occorrenze in linea capitale di cui al presente articolo e per quelle previste dalla legislazione vigente sui prestiti contratti all'estero resta fissato in lire 3.000 miliardi.

TITOLO IX

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

ART. 14.

È autorizzato il conferimento della somma di lire 1.800 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. La predetta somma è iscritta in bilancio in ragione di lire 500 miliardi nell'anno 1985, di lire 600 miliardi nell'anno 1986 e di lire 700 miliardi nell'anno 1987.

Il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato dell'ulteriore somma di lire 130 miliardi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, recante interventi in favore delle piccole e medie imprese. Il termine del

31 maggio 1984 previsto dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, prorogato al 31 dicembre 1984 dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, è prorogato al 31 marzo 1985.

È autorizzato il conferimento della somma di lire 1.800 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. La predetta somma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 miliardi nell'anno 1985, di lire 600 miliardi nell'anno 1986 e di lire 700 miliardi nell'anno 1987.

Ai fini del completamento degli interventi di cui alla legge 31 maggio 1984, n. 193, è autorizzato il conferimento della somma di lire 100 miliardi, per l'anno 1985, al fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici, istituito con l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Le aziende speciali degli enti locali costituite ai sensi degli articoli 1 e 2 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, possono accedere ai fondi di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

È autorizzata la spesa annua di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1991, da destinare all'incremento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la somma di lire 350 miliardi per l'anno 1985, di cui al medesimo articolo 36, è destinata all'incremento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Ai fini della sottoscrizione di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, recante interventi nel settore dell'elettronica dei beni di consumo, tenuto conto dei precedenti conferimenti, la dotazione del fondo per l'elettronica dei beni di consumo e

della componentistica connessa è incrementata della somma di lire 87 miliardi per l'anno 1985 e, per l'anno medesimo, il fondo di dotazione dell'IRI è aumentato di lire 13 miliardi.

All'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, sono aggiunte le parole « e il relativo patrimonio viene devoluto allo Stato ».

È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184. A tal fine, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma annua di lire 105 miliardi ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma annua di lire 35 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti.

La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.

Ai fini dell'attuazione del piano spaziale nazionale 1982-1986 di cui alla delibera del CIPE del 27 aprile 1984, il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato, nell'anno 1985, ad assumere impegni per complessive lire 387 miliardi, ferma restando l'iscrizione di detto importo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1985 e lire 187 miliardi nell'anno 1986, come stabilito dalla suddetta delibera del CIPE.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad impegnare le somme iscritte sui capi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

toli 7202 e 7203 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, secondo le procedure già adottate ed i programmi già predisposti, per la realizzazione degli impianti e degli annessi uffici operativi occorrenti per gli accertamenti tecnici di competenza dei centri prove autoveicoli e degli uffici provinciali, nonché per la progettazione e costruzione degli impianti del Centro superiore ricerche e prove veicoli a motore e dispositivi e della pista per le prove ad alta velocità di autoveicoli e per la realizzazione degli impianti e degli annessi servizi tecnici occorrenti al funzionamento del sistema di elaborazione dati della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è elevato, per l'anno 1985, di lire 130 miliardi e può essere utilizzato dall'Ente anche per la corrispondenza di contributi ed integrazioni relativi ad anni precedenti.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare alle società concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, anche mediante utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, finanziamenti fino ad un importo di mille miliardi annui, per ciascuno degli esercizi dal 1985 al 1991. I finanziamenti sono concessi al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa, maggiorati dello 0,25 per cento, e sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 20 anni. In caso di variazione del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, il nuovo tasso si applica anche al residuo capitale dei finanziamenti in essere. I finanziamenti di cui al presente comma sono finalizzati alla realizzazione dei programmi di investimento debitamente approvati, e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della STET-Società finanziaria telefonica s.p.a. Con apposita convenzione da stipularsi tra la Cassa depositi e prestiti e le società interessate,

sono stabilite le modalità di utilizzazione, di restituzione e quant'altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.

È conferita, per l'anno finanziario 1985, la somma di lire 3.400 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di lire 2.115 miliardi all'IRI, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società operanti nell'industria siderurgica, meccanica, cantieristica, marittima, termo-elettromeccanica, automotoristica, di lire 815 miliardi all'ENI, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società del gruppo operanti nell'industria chimica, minerometallurgica, vetraria, meccanotessile e tessile, di lire 450 miliardi all'EFIM, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società operanti nell'industria dell'alluminio, nel settore aeronautico e nel settore agroalimentare, di lire 20 miliardi all'Ente gestione cinema. Il Ministro delle partecipazioni statali, su proposta degli enti di gestione, presenta all'approvazione del CIPE un programma di riparto delle quote relative ai singoli settori.

È conferita, nell'anno 1985, la somma di lire 15 miliardi al comitato di liquidazione EAGAT di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per far fronte alle necessità finanziarie derivanti dalla liquidazione e gestione delle aziende termali ed al ripiano delle relative perdite.

Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il 1985 il CIP, o la giunta in caso d'urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collet-

tività nazionale entro il tasso massimo di inflazione indicato per l'anno stesso nella relazione previsionale e programmatica del Governo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza ».

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219.

È soppresso il decimo comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130. Il Ministro di grazia e giustizia approva le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi.

Per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1994 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

TITOLO X
DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA

ART. 15.

Per l'esercizio 1985 sono prorogate le disposizioni di cui al quarto e al settimo comma dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

La quota fissa di lire 1.000 dovuta ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è aumentata a lire 1.300.

ART. 16.

Al fine di ridurre i costi e di contenere la spesa complessiva entro i limiti di stanziamento di cui all'articolo 17, le regioni e le province autonome approvano, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche a stralcio dei rispettivi piani sanitari, programmi di riorganizzazione della rete ospedaliera contenenti norme vincolanti per l'adeguamento dell'attività ospedaliera nell'ambito regionale ai seguenti parametri e principi:

a) posti letto per abitante pubblici e convenzionati obbligatoriamente, e posti letto con strutture private convenzionate calcolati al cinquanta per cento: sei per mille;

b) tasso di spedalizzazione: centoquaranta per mille;

c) tasso di utilizzazione dei posti letto non inferiore a: settantacinque per cento;

d) durata media della degenza: dieci giorni;

e) soppressione o trasformazione delle divisioni o sezioni autonome con tasso di utilizzazione mediamente inferiore al cinquanta per cento nel triennio 1982-1984.

È fatto divieto nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano con dotazione complessiva di posti letto superiore al parametro di cui alla lettera a) del precedente comma di procedere alla costruzione di nuovi ospedali, all'appalto di opere di completamento di ospedali in costruzione e di ampliamento di quelli esistenti.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono consentire deroghe al divieto di cui al comma precedente solamente per esigenze connesse al potenziamento dei servizi di pronto soccorso, ovvero al riequilibrio territoriale dei servizi di diagnosi e cura, ovvero all'ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste, con contestuale disattivazione di un numero corrispondente di posti letto.

I posti di organico, anche riferiti alle piante organiche provvisorie eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni, sono portati in detrazione delle piante organiche stesse ovvero trasformati per le esigenze dei nuovi servizi per l'attuazione dei servizi sanitari territoriali. Il personale non utilizzato è trasferito ad altro posto, di corrispondente profilo e posizione funzionale, vacante presso la propria o altra unità sanitaria locale della regione o provincia autonoma, con l'osservanza dei criteri previsti dagli articoli 39, primo, secondo e terzo comma, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in quanto compatibili, o, in mancanza, è utilizzato in sovrannumero riassorbibile.

ART. 17.

A modifica dell'articolo 25, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il finanziamento del servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1985-1987 è determinato:

a) per la parte corrente, in lire 123.630 miliardi, di cui lire 39.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 41.210 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 43.220 miliardi per l'esercizio 1987. Per le attività a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 500 miliardi per il 1985, di lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550 miliardi per il 1987, da utilizzare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano secondo programmi formulati sulla base di direttive da emanarsi dal Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale e verificati congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Tali programmi devono tener conto prioritariamente del fabbisogno finanziario per assicurare i servizi sanitari finalizzati all'assistenza dei tossicodipendenti, ai servizi psichiatrici nonché, anche in applicazione della normativa comunitaria in materia, alle

esigenze di risanamento sanitario degli allevamenti e alla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento degli animali stessi. È altresì riservata, sugli importi sopraindicati, rispettivamente, la somma di lire 250 miliardi per il 1985, di lire 265 miliardi per il 1986 e di lire 275 miliardi per il 1987, da utilizzare, con vincolo di destinazione, per piani straordinari triennali finalizzati ad interventi sanitari di riabilitazione, di assistenza protesica e di mantenimento dei disabili e degli anziani; al potenziamento dei servizi territoriali per la prevenzione e l'assistenza ai malati di mente e ai tossicodipendenti, nonché al completamento della automazione e all'attività dei servizi informativi delle unità sanitarie locali. Per la utilizzazione delle somme sopraindicate valgono le modalità previste per le attività a destinazione vincolata. Le unità sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare annualmente al Ministero della sanità una relazione sull'impiego dei fondi, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti. Il Ministro della sanità, entro il mese di aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'attuazione dei piani straordinari di cui sopra;

b) per la parte in conto capitale, in lire 4.480 miliardi — di cui lire 1.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 — da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sulla base delle indicazioni contenute nei piani sanitari regionali e dell'esigenza di:

1) mantenimento delle strutture, con particolare riguardo a quelle ospedaliere e poliambulatoriali;

2) innovazione, con finalità di perequazione, delle dotazioni di presidi e servizi nelle zone carenti o scarsamente dotate;

3) accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali;

4) trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari o di parte di essi.

L'erogazione delle quote di cui alla lettera *b*) del comma precedente è effettuata sulla base di programmi regionali, da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

A modifica dell'articolo 27, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste dal citato articolo, è ripartito, per l'esercizio 1985, dal CIPE fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri:

a) assegnazione di una quota per le spese generali di gestione determinata in percentuale del finanziamento complessivo delle attività istituzionali;

b) assegnazione di una quota per le attività a finanziamento differenziato;

c) determinazione di un fondo di sviluppo per l'attivazione di nuovi servizi e presidi nelle località carenti, da assegnare in base a programmi regionali verificati a livello centrale;

d) enucleazione di un fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata da assegnare con le modalità indicate nel presente articolo;

e) assegnazione di una quota uniforme per le funzioni e le attività da finanziare su base capitaria, secondo la popolazione residente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, ponderata secondo classi di età;

f) ripartizione della quota relativa all'assistenza ospedaliera, con compensazione centrale della mobilità interregionale e tenendo conto del graduale adeguamento delle strutture ai principi di cui all'articolo 16.

Copia delle delibere comportanti spese adottate dai comitati di gestione delle uni-

tà sanitarie locali va trasmessa ai rispettivi collegi dei revisori, i quali possono far conoscere eventuali osservazioni al competente comitato regionale di controllo.

Il quarto comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e dall'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

« Gli atti delle unità sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura finanziaria ».

TITOLO XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

ART. 18.

Per le finalità previste dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dall'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 1.300 miliardi da trasferire alle regioni con le procedure stabilite dall'articolo 4 della citata legge n. 403 del 1977.

Per gli interventi nazionali di cui all'articolo 3, lettere *c*) e *g*), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e per il ripiano delle passività onerose delle aziende speciali e dei consorzi forestali di cui all'articolo 7, terzo comma, della medesima legge n. 984 del 1977, è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 260 miliardi.

Per gli interventi previsti dalla legge 4 giugno 1984, n. 194, è stanziata per l'anno 1985 l'ulteriore somma di lire 440 miliardi ripartita come segue: 100 miliardi con riferimento all'articolo 1; 50 miliardi con riferimento all'articolo 4; 60 miliardi con riferimento all'articolo 7; 50 miliardi con riferimento all'articolo 8; 30 miliardi con riferimento all'articolo 9;

8 miliardi con riferimento e con la stessa suddivisione di cui all'articolo 11, terzo comma; 20 miliardi con riferimento all'articolo 13; 8 miliardi con riferimento all'articolo 15; 114 miliardi con riferimento all'articolo 17, di cui 60 per il primo comma, 30 per il secondo, 24 per il terzo.

Le provvidenze stabilite in materia di ricerca applicata e di innovazione tecnologica dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estese al settore agro-industriale. Per le deliberazioni concernenti il settore suddetto il CIPI è integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il comitato tecnico-scientifico ed il comitato tecnico, previsti rispettivamente dall'articolo 7, terzo comma, e dall'articolo 16, secondo comma, della predetta legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono integrati ciascuno da un esperto designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le operazioni di finanziamento relative agli interventi di cui al comma precedente possono essere effettuate anche dagli istituti e sezioni speciali di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Le disposizioni delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, e 30 aprile 1962, n. 265, nonché le altre disposizioni relative alle agevolazioni creditizie e assicurative per la esportazione si intendono riferite anche all'esportazione di prodotti agricoli e agro-alimentari e ai relativi programmi di penetrazione commerciale.

Sui mutui di miglioramento fondiario erogati, tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1984, dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, può essere concesso, nel limite massimo di lire 40 miliardi, un concorso nel pagamento degli interessi, nella misura di 3,5 punti percentuali, relativamente all'anno 1985. Il tasso a carico dei mutuatari è contenuto entro i tassi minimi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 1982.

Le condizioni e le modalità per l'attuazione dell'intervento previsto dal precedente comma sono determinate con de-

creto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

È autorizzata per l'anno finanziario 1985 la spesa di lire 200 milioni, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i conferimenti da effettuare per la partecipazione alla costituzione, nella forma di società per azioni con personalità di diritto pubblico, dell'Agenzia prevista dall'articolo 1 del regolamento 17 luglio 1984, n. 2262/84, del Consiglio delle Comunità europee, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva.

Le occorrenze finanziarie relative alla parte nazionale delle spese previste da regolamenti comunitari e destinate a prevenire o contenere la formazione di eccedenze nelle produzioni agricole sono a carico delle assegnazioni all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), determinate in base alla legge 14 agosto 1982, n. 610. Per l'erogazione di tali spese si osserva la procedura stabilita dalla predetta legge n. 610 del 1982 e dallo statuto dell'AIMA.

Per il completamento del sistema di automazione dei servizi dell'AIMA, l'Azienda stessa è autorizzata a tener conto delle relative esigenze finanziarie, nel limite massimo di lire 7 miliardi nel triennio 1985-1987, nel quadro del programma di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 19.

Le disposizioni della legge 18 marzo 1982, n. 90, recante misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono prorogate per il triennio 1985-1987.

Per le realizzazioni indicate dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1982, n. 90, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 miliardi, da iscriversi nel capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1985, di lire 200 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987.

È autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo del Ministero stesso.

Per le finalità di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata, per l'anno 1985, la ulteriore spesa di lire 87 miliardi da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di un programma concertato di intesa fra le due amministrazioni interessate.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, i conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, concernenti le gestioni dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale, sono fruttiferi. L'onere per l'anno 1985 è valutato in lire 1.200 miliardi.

I criteri e le modalità per la gestione dei conti correnti di cui al precedente comma, nonché per la determinazione del tasso di remunerazione annuale delle relative somme depositate, restano regolati dalla normativa in vigore alla data di applicazione dell'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Per gli interessi concernenti le predette gestioni dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale di cui al quinto comma, non corrisposti nel periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1984, è autorizzata in favore della Cassa depositi e prestiti una sovvenzione straordinaria a titolo di remunerazione forfettaria determinata in lire 1.800 miliardi.

Le lettere b) e c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono sostituite dalle seguenti:

« b) certificati di credito del tesoro di durata fino a dodici anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, da un rappresentante della direzione generale del tesoro;

c) titoli denominati in ECU (*European currency unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali in qualsiasi valuta secondo gli usi internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento di un indice dei prezzi depurato della variazione della imposizione indiretta. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di interesse ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti ».

La Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato è tenuta alla somministrazione delle monete e dei bi-

glietti a debito dello Stato a tutte le tesorerie, secondo disposizioni e modalità stabilite dalla direzione generale del tesoro. Le convenzioni stipulate ai sensi del quarto comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1978, n. 154, occorrenti per il rimborso all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato delle spese comunque sostenute per i locali e per assicurare l'attività della Cassa speciale, sono soggette al preventivo parere del Consiglio di Stato quando l'onere annuo previsto è superiore ai cinque miliardi di lire.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a ricorrere alla BEI per la contrazione di prestiti per le finalità di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. Le operazioni di credito sono contratte nella forma, alle condizioni e con le modalità stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministro per il coordinamento della protezione civile e la BEI, previa autorizzazione del Ministro del tesoro. L'onere dei suddetti prestiti, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

Il limite di valore indicato nell'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, è elevato a lire 900 milioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1961, n. 427, concernente l'assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni per il finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e prodotti-

vità, è soppressa. Le disponibilità esistenti sull'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale di cui all'articolo 1 della predetta legge sono versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1985, in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431 - ferma restando la competenza dei provveditori alle opere pubbliche ad emettere i decreti di concessione dei contributi nei limiti delle promesse fatte dal Ministro dei lavori pubblici - i pagamenti delle annualità di contributo sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti sono effettuati direttamente dall'amministrazione centrale dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato altresì a corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti i contributi connessi all'applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. In presenza di delega alle regioni dell'esercizio di funzioni amministrative già esercitate da organi centrali, decentrati e periferici dello Stato in materia di opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti può richiedere il pagamento delle annualità di contributo direttamente all'amministrazione che finanzia tali funzioni amministrative. Sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla Cassa depositi e prestiti e non pagate entro il 31 dicembre 1983 sono dovuti gli interessi di ritardato versamento. Il controllo della Corte dei conti sui pagamenti ordinati a favore della Cassa depositi e prestiti viene esercitato in via successiva.

Con effetto dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge

finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985.

All'articolo 10 della legge 27 aprile 1962, n. 211, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La parte non erogata degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a), b), c) e d) è mantenuta, alla chiusura dell'anno finanziario, tra i residui passivi ».

Le spese correnti di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1984, possono esserlo in quello successivo. Quelle di cui al sesto comma dello stesso articolo, non impegnate alla chiusura degli esercizi finanziari dal 1984 al 1986, possono esserlo in quelli successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1987.

Le somme di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, non impegnate nel corso dell'anno cui si riferiscono, possono esserlo nell'anno successivo. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad effettuare variazioni compensative, in termini di residui e di cassa, dal capitolo 5952, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e dal capitolo 1582, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai capitoli, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della medesima legge 16 maggio 1984, n. 138.

Ai fini della verifica dell'attuazione dei programmi di investimento gestiti dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti territoriali, nonché dagli enti pubblici è istituito, presso il Ministero del bilancio e

della programmazione economica, un nucleo ispettivo, composto da non più di 35 unità, scelte tra il personale civile del Ministero del bilancio e della programmazione economica o comandati dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, nonché tra il personale militare, anche richiamato da posizione ausiliaria.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, sulla base degli indirizzi formulati dal CIPE, il nucleo ispettivo acquisisce, anche con accertamenti diretti, le informazioni necessarie dalle amministrazioni e dagli enti interessati, che sono tenuti a fornirle.

Al fine di disciplinare la tenuta ed il funzionamento delle contabilità speciali comunque aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato, anche in relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e alle norme del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in materia di contabilità speciali.

Per le contabilità speciali di cui al precedente comma, la Banca d'Italia trasmette mensilmente alla Corte dei conti, in deroga all'articolo 74 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 610 e seguenti del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, un prospetto, anche su supporto magnetico, contenente l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita. Parimenti, con cadenza mensile, sono trasmesse agli enti titolari di contabilità speciale le rendicontazioni di cui all'articolo 604 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono soppresse le parole « in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ». L'articolo 21 del

medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è abrogato.

Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 31 dicembre 1985. Al relativo onere si provvede a carico della disponibilità esistente sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla direzione generale affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ai trasporti di sostanze minerali gregge prodotte nelle isole e in partenza dalle isole stesse è applicata una riduzione pari al trenta per cento sulle tariffe delle ferrovie dello Stato. Detta agevolazione è elevata al sessanta per cento per le sostanze prodotte e lavorate nelle isole. L'ammontare delle riduzioni accordate è posto a carico del Ministero del tesoro, che provvede ai rimborsi a favore dell'Azienda ferroviaria in base alla regolamentazione comunitaria.

ART. 20.

Al fine di concorrere a che il complesso degli stanziamenti da destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo raggiunga nell'anno 1985 l'importo di lire 3.500 miliardi e consenta un maggiore sviluppo degli interventi nelle aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi da iscrivere al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1985.

ART. 21.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1985.

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
 IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
 RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
A. - MINISTERI.					
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 - Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap. 4519)	7.000	7.000	7.000	105.000	2002
Legge n. 260 del 1968 - Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (Tesoro: cap. 7732)	(a) 10.000	—	—	—	—
Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto- legge n. 430 del 1971, e legge n. 393, del 1978 - Provvie- denze creditizie per favorire investimenti nei settori dell'industria, commercio e artigianato (Tesoro: cap. 7744)	580	—	—	—	—
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572)	4.600	4.600	4.600	41.400	1996
Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento Cassa del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7735)	255.000	(b) 200.000	(c) 200.000	—	—
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541)	(d) 100.000	50.000	50.000	(e) 160.000	1989

(a) Parte della quota relativa all'anno 1978.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1983.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1984.

(d) Di cui milioni 50.000 relativi all'anno 1984.

(e) Di cui milioni 60.000 relativi all'anno 1980.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia (Industria: cap. 7541)	(a) 60.000	(b) 20.000	—	—	—
Legge n. 517 del 1975 - Credito agevolato al commercio (Industria: cap. 8042)	—	(c) 9.000	—	—	—
Legge n. 75 del 1976 - Tutela carattere artistico e monumentale di Siena (Lavori pubblici: capp. 8636, 8646, 8709 e 8710)	(d) 400	—	—	—	—
Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti: cap. 7293)	(e) 9.500	(f) 15.000	(g) 10.000	—	—
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato:	(h)				
— Tesoro: cap. 7743	55.000	20.000	—	(i)	—
— Industria: cap. 7543	24.000	24.000	24.000	54.000	1988
Totale...	79.000	44.000	24.000	54.000	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1980.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1983.

(c) Quota relativa all'anno 1978.

(d) Quota relativa all'anno 1982.

(e) Parte delle quote relative agli anni 1980 (milioni 4.500) e 1981 (milioni 5.000).

(f) Parte della quota relativa all'anno 1981.

(g) Parte della quota relativa all'anno 1980.

(h) Di cui milioni 20.000 relativi all'anno 1984.

(i) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: capp. 7772 e 7759)	1.600.000	160.000	—	—	—
Legge n. 203 del 1976 - Lavaggio petroliere (Marina mercantile: cap. 8051)	(a) 4.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze comuni regione Friuli colpiti terremoto maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	170.000	1996
Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap. 7081)	3.000	3.000	3.000	21.500	1996
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, in legge n. 212 del 1984 - Credito agevolato al settore industriale: — Tesoro: cap. 7773	173.000	173.000	133.000	(b) 800.000	1993
— Industria: cap. 7545	43.000	93.000	62.000	(c) 331.000	1988
Totale ...	216.000	266.000	195.000	1.131.000	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1979.

(b) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.

(c) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	190.000	1997
Legge n. 675 del 1977 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	150.000	150.000	150.000	880.000	1994
Decreto-legge n. 224 del 1978, convertito in legge n. 393 del 1978, e legge n. 843 del 1978 (art. 51) - Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al Fondo rotativo di cui all'art. 26 legge n. 227 del 1977 (Tesoro: cap. 7775)	45.000	—	—	—	—
Legge n. 497 del 1978 - Costruzione alloggi personale militare (Difesa: cap. 8001)	10.000	—	—	—	—
Legge n. 674 del 1978 - Associazionismo produttori agricoli:					
— Bilancio: cap. 7081	(b) 10.000	—	—	—	—
— Agricoltura: cap. 7263	(c) 1.500	—	—	—	—
Totale ...	11.500	—	—	—	—
Legge n. 843 del 1978 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1979):					
— Art. 34 - Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501)	(c) 250.000	—	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1980.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1983.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1982.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa: cap. 7233)	(a) 1.200	(b) 1.000	—	—	—
Legge n. 60 del 1980 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (Lavori pubblici: cap. 7598)	(c) 2.000	(c) 6.000	—	—	—
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980):					
— Art. 29 - Disposizioni per il Mezzogiorno - ANAS e fondo per i programmi regionali di sviluppo (Tesoro: cap. 7755)	(c) 330.000	—	—	—	—
— Art. 30 - Disposizioni per il Mezzogiorno - Progetti speciali, infrastrutture industriali, settore ospedaliero (Tesoro: cap. 7772)	(c) 390.000	(d) 300.000	—	—	—
— Art. 33 - Artigiancassa (Tesoro: cap. 7743)	60.000	60.000	—	—	—
— Art. 34 - Rifiinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	25.000	25.000	25.000	70.000	1989
— Art. 35 - Mediocredito centrale (Tesoro: cap. 7775)	155.000	—	—	—	—
Totale ...	960.000	385.000	25.000	70.000	—

(a) Quota relativa all'anno 1984.

(b) Quota relativa all'anno 1982.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1983.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1984.

(e) Di cui milioni 10.000 relativi a parte della quota 1983 e milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857)	30.000	30.000	30.000	285.000	1997
Legge n. 815 del 1980 - Credito agevolato per l'auto-trasporto merci in conto terzi (Trasporti: cap. 7295)	(a) 60.000	—	—	—	—
Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (Lavori pubblici: cap. 9419)	—	(b) 20.700	—	—	—
Legge n. 14 del 1981 - Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano (Agricoltura: cap. 7757)	2.000	—	—	—	—
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 7531, 8647, 9009, 9051 e 9175)	(c) 119.000	(d) 111.000	—	—	—
Legge n. 92 del 1981 - Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma (Beni culturali: cap. 8012)	(e) 40.000	—	—	—	—

(a) Comprende parte (milioni 50.000) della quota 1982 e parte (milioni 10.000) della quota 1983.

(b) Di cui milioni 18.000 relativi all'anno 1983 e milioni 2.700 relativi all'anno 1984.

(c) Comprende parte (milioni 54.000) della quota relativa all'anno 1982.

(d) Comprende parte (milioni 30.000) della quota relativa all'anno 1982, parte (milioni 30.000) della quota relativa all'anno 1983 e parte (milioni 51.000) della quota relativa all'anno 1984.

(e) Quota relativa all'anno 1983.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1981):					
— Art. 7, ultimo comma - Manutenzione strade ANAS (Tesoro: cap. 7782)	(a) 135.000	—	—	—	—
— Art. 17 - Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa: cap. 4071)	(a) 130.000	120.000	—	—	—
— Art. 26, secondo comma - Cassa artigiana - Fondo interessi (Tesoro: cap. 7743)	80.000	—	—	—	—
Totale ...	345.000	120.000	—	—	—
Legge n. 151 del 1981 - Fondo nazionale trasporti: (Trasporti: cap. 7296)	(b) 450.000	—	—	—	—
Legge n. 219 del 1981 e art. 10, terzo comma, della legge n. 130 del 1983 - Norme per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 (Bilancio: cap. 7500)	1.416.000	—	—	—	—
Legge n. 240 del 1981 - Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste:					
— Tesoro: capp. 8022 e 8801	4.000	—	—	—	—
— Commercio estero: cap. 1612	4.000	—	—	—	—
Totale ...	8.000	—	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1983.

(b) Quota relativa all'anno 1982.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito in legge n. 394 del 1981 - Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane (Tesoro: cap. 7775)	500.000	490.000	—	—	—
Legge n. 404 del 1981 - Provvedimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio (Beni culturali: cap. 8013)	2.000	—	—	—	—
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria: — Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404)	10.000	10.000	10.000	45.000	1992
— Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	4.000	4.000	4.000	18.000	1992
— Art. 39 - Contributo Ente nazionale cellulosa e carta (Presidenza: cap. 3028)	60.000	—	—	—	—
Totale ...	74.000	14.000	14.000	63.000	—
Legge n. 598 del 1981 - Basilica di San Marco e Duomo di Monreale (Lavori pubblici: capp. 8702 e 8703)	1.500	(a) 4.050	—	—	—
Decreto-legge n. 609 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 777 del 1981 e decreto-legge n. 69 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 231 del 1982 - Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL (Tesoro: cap. 8023)	1.345.000	1.345.000	1.345.000	5.925.000	1992

(a) Parte della quota relativa all'anno 1985.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti:					
— Tesoro: capp. 7792, 7795, 7796, 8169 e 8171	(a) 700.000	(b) 1.100.000	(c) 700.000	—	—
— Lavori pubblici: capp. 8267 e 8271	(d) 115.000	(e) 335.000	235.000	—	—
Totale ...	815.000	1.435.000	935.000	—	—
Legge n. 27 del 1982 - Consolidamento della Torre di Pisa (Lavori pubblici: cap. 8631)	2.000	(f) 10.000	—	—	—
Legge n. 48 del 1982 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pubblici: cap. 7596)	—	10.000	(g) 10.000	—	—
(a) Di cui milioni 200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 300.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984.					
(b) Di cui milioni 300.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983, milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.					
(c) Di cui milioni 400.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 300.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.					
(d) Di cui milioni 115.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale.					
(e) Di cui milioni 120.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale con decorrenza 1983, rinviata al 1986 e milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1983.					
(f) Parte della quota relativa all'anno 1985.					
(g) Quota relativa all'anno 1985.					

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 389 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 546 del 1982 - Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7772)	1.000.000	1.000.000 ^(a)	—	—	—
Legge n. 473 del 1982 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap. 8001)	600	600	600	—	—
Legge n. 477 del 1982 - Costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca (Tesoro: cap. 7749)	4.000	11.000	—	—	—
Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia (Tesoro: capp. 7743, 7775 e 8173)	530.000	430.000	430.000	1.520.000	1990
Legge n. 531 del 1982 e art. 7 della legge n. 130 del 1983 - Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (Lavori pubblici: cap. 7274)	150.000	150.000	267.000 ^(b)	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1984.

(b) Di cui milioni 107.000 quale parte della quota dell'anno 1984.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 887 del 1982 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (Industria: cap. 8042)	50.000	50.000	50.000	230.000 ^(a)	1991
Legge n. 752 del 1982 - Misure per l'attuazione della politica mineraria (Industria: capp. 4545, 4546, 7900, 7901, 7902, 7903 e 7905)	100.000 ^(b)	149.000 ^(b)	6.000	—	—
Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche:					
— Tesoro: capp. 7791, 8786, 8787, 8789, 8806, 8809 e 8810	853.500	192.500 ^(c)	62.500 ^(e)	187.500	2002
— Bilancio: cap. 7081	10.000	10.000	10.000	45.000	1991
— Pubblica istruzione: capp. 4105 e 8553	10.500	—	—	—	—
— Lavori pubblici: capp. 7276, 7277, 7278, 7723, 9050, 9066 e 9170	108.000	45.000 ^(d)	—	—	—
— Beni culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101	20.000	—	—	—	—
Totale ...	1.002.000	247.500	72.500	232.500	—

(a) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1984.

(b) Di cui milioni 3.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.

(c) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1985.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1985.

(e) Di cui milioni 50.000 a totale copertura del finanziamento di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 960 del 1982 - Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli Accor- di di Osimo tra Italia e la Jugoslavia:					
— Tesoro: cap. 8788	56.000	—	—	—	—
— Esteri: capp. 1135 e 1136	500	—	—	—	—
— Lavori pubblici: capp. 7206 e 7272	25.000	(a) 2.000	—	—	—
Totale ...	81.500	2.000	—	—	—
Legge n. 979 del 1982 - Disposizioni per la difesa del mare (Marina mercantile: capp. 2554, 2556, 8022, 8023 e 8024)	38.500	91.000	(a) 52.500	—	—
Legge n. 130 del 1983 - Disposizioni per la formazio- ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1983):					
— Art. 8, primo e secondo comma - Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	322.000	322.000	322.000	1.419.000	1989
— Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984 - Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	450.000	650.000	650.000	2.250.000	1997
— Art. 19, primo comma - Cassa per il credito alle imprese artigiane - Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	140.000	140.000	140.000	280.000	1989
Totale ...	912.000	1.112.000	1.112.000	3.949.000	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1985.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 132 del 1983 - Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54 (Tesoro: cap. 7759)	1.800.000	—	—	—	—
Legge n. 151 del 1983 - Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina (Partecipazioni: cap. 7545)	225.000	90.000	—	—	—
Legge n. 156 del 1983 - Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982:					
— Tesoro: capp. 8797 e 8791	29.000	2.000	2.000	30.000	2002
— Bilancio: cap. 7088	40.000	—	—	—	—
Totale ...	69.000	2.000	2.000	30.000	—
Legge n. 182 del 1983 - Interventi straordinari nel settore dello spettacolo (Turismo: cap. 8040)	2.000	2.000	2.000	10.000	1992
Legge n. 189 del 1983 - Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811)	—	180.000	150.000	1.070.000	1992

(a) Parte della quota relativa all'anno 1984.

(b) Di cui milioni 60.000 quale parte della quota relativa all'anno 1986.

(c) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1985.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 190 del 1983 - Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont:					
— Lavori pubblici: capp. 7208, 8245, 9058 e 9059	5.950	5.450	7.700	—	—
	(a)	(a)	(b)		
— Industria: capp. 7042 e 7045	4.650	6.800	6.300	—	—
Totale ...	10.600	12.250	14.000	—	—
Legge n. 217 del 1983 - Legge-quadro e provvedimenti in materia legislativa per l'industria alberghiera (Turismo: cap. 7540)					
	125.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 371 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 546 del 1983 - Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria (Tesoro: cap. 8795)					
	46.000	—	—	—	—
Legge n. 730 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1984):					
— Art. 18, settimo e ottavo comma - Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	200.000	400.000	400.000	1.500.000	1990

(a) Di cui milioni 2.150 quale prima annualità del nuovo limite di impegno decennale.

(b) Di cui milioni 2.000 quale parte della quota relativa all'anno 1984.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
— Art. 35, secondo comma - Fondo delle anticipazioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap. 8172)	10.000	10.000	10.000	10.000	1988
— Art. 36 - Cassa per il credito alle imprese artigiane - Fondo di dotazione e fondo contributi in conto interessi (Tesoro: cap. 8014)	350.000	400.000	—	—	—
— Art. 37, settimo comma - Interventi per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato (Tesoro: cap. 7777)	60.000	80.000	—	—	—
— Art. 37, settimo comma - Costruzione di alloggi di servizio per il personale militare (Difesa: cap. 8001)	40.000	70.000	—	—	—
— Art. 37, ottavo comma - Completamento di opere in corso (Lavori pubblici: cap. 9417)	55.000	20.000	—	—	—
Totale ...	715.000	980.000	410.000	1.510.000	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 19 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 1984 - Proroga dei termini di accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni:					
— Art. 5 - Finanziamento dei piani regionali di sviluppo (Bilancio: cap. 7089)	150.000	300.000	—	—	—
— Art. 15 - Completamento dei lavori di piani di ricostruzione (Lavori pubblici: cap. 9306)	15.000	15.000	—	—	—
Totale ...	165.000	315.000	—	—	—
Decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984 - Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese (Industria: cap. 7548)	50.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 363 del 1984 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania:					
— Presidenza: cap. 7600	220.000	320.000	170.000	480.000	1988
— Lavori pubblici: cap. 9307	10.000	10.000	—	—	—
Totale ...	230.000	330.000	170.000	480.000	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 193 del 1984 - Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di interventi della GEPI S.p.A. (Industria: cap. 7549)	200.000	—	—	—	—
Legge n. 223 del 1984 - Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 (Tesoro: cap. 7805)	40.000	40.000	40.000	120.000	1990
Legge n. 227 del 1984 - Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi:					
— Tesoro: cap. 8774	24.000	—	—	—	—
— Beni culturali: cap. 8003	1.000	—	—	—	—
Totale ...	25.000	—	—	—	—
Legge n. 395 del 1984 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale (Esteri: cap. 7501)	10.000	10.000	10.000	20.000	1988

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 428 del 1984 - Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Presidenza: cap. 7404)	10.000	10.000	10.000	60.000	1993
<i>Leggi i cui stanziamenti annuali sono da determinare con la legge finanziaria:</i>					
Legge n. 651 del 1983 - Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)	1.510.000	1.620.000	1.620.000	8.630.000 ^(a)	1988
Legge n. 342 del 1984 - Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (Difesa: cap. 8152)	1.800	4.600	—	—	—
Legge n. 456 del 1984 - Programmi di ricerca e sviluppo - AM X, EH-101, CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (Difesa: capp. 4011, 4031 e 4051)	180.000	180.000	180.000	96.000	1989

^(a) Di cui milioni 110.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
B) - AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME.					
<i>Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.</i>					
Legge n. 39 del 1982 e art. 34 della legge n. 730 del 1983 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 e 528)	887.000	745.000	257.000	—	—
<i>Azienda di Stato per i servizi telefonici</i>					
Legge n. 220 del 1981 - Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani (cap. 538)	4.000	—	—	—	—
Legge n. 39 del 1982 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi (capp. 548 e 549)	120.000	50.000	15.000	—	—
<i>Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato</i>					
Legge n. 17 del 1981 e art. 7 della legge n. 130 del 1983 - Finanziamento per l'esecuzione di un programma di rilasciamento, potenziamento e ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato (capp. 526 e 527)	3.700.000	4.300.000	—	—	—

TABELLA B

**INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987

(in milioni di lire)

MINISTERO DEL TESORO

Ripiano residue esposizioni debitorie degli enti mutualistici verso il sistema bancario (di cui miliardi 165 per interessi)	2.430.000	330.000	330.000
Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato — Regolazione finanziaria (di cui miliardi 19 per interessi)	1.733.000	464.500	318.000
Modifica regolamento risorse proprie comunitarie (modifica base IVA da 1 per cento a 1,12 per cento e quota di rimborso a Regno Unito)	400.000	1.520.000	1.620.000
Interessi sui prestiti esteri e sulle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali	—	1.000.000	1.000.000
Modifica del trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto	280.000	280.000	280.000
Ripiano delle passività finanziarie degli enti ed aziende portuali (di cui miliardi 36 per interessi)	186.000	24.000	24.000
Sovvenzione in favore della gestione pensioni dell'Istituto postelegrafonici e ripiano passività pregresse	179.000	194.000	216.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)	50.000	75.000	75.000
Contributo all'Istituto di contabilità nazionale (ISCONA)	150	150	150
Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915	227.000	227.000	227.000
	5.485.150	4.114.650	4.090.150
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (a)	1.000	1.000	1.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi e dei coadiutori ed istituzione del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria	24.000	24.000	24.000
Revisione dell'organico delle vigilatrici penitenziarie	17.000	17.000	17.000

(a) Accantonamento predisposto con corrispondente riduzione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987 della voce « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi », contenuta nell'elenco n. 6 allegato al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e nell'allegato C/3 del bilancio pluriennale 1985-1987.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori	14.500	8.500	8.500
Istituzione del sistema informativo del casellario centrale	5.000	—	—
Integrazione alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, in materia di ammontare minimo del capitale delle società per azioni	3.500	3.500	3.500
Modifica all'ordinamento del personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena	700	700	700
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante « norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo »	615	315	315
Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale	300	300	—
Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e di difesa sociale di Milano	60	60	60
	65.675	54.375	54.075

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extracomunitari	8.000	8.000	8.000
Riordinamento del Ministero degli affari esteri	20.000	30.000	40.000
Rinnovo dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino	6.000	6.300	6.600
Concessione di un contributo ordinario alla Società Dante Alighieri	600	600	600
Rifinanziamento ricerche oceanografiche e studi da effettuare in attuazione dell'Accordo italo-jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del Mare Adriatico	600	600	600
Aumento del contributo all'Istituto per l'unificazione del diritto privato	150	150	150
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga scadenza	100	100	100
	35.450	45.750	56.050

MINISTERO DELL'INTERNO

Potenziamento degli organici della Polizia di Stato ed oneri connessi	200.000	180.000	180.000
Potenziamento ed ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	50.000	85.000	85.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Misure urgenti in materia di lotta alla droga	15.000	20.000	20.000
Modifica alla legge n. 930 del 1980 concernente norme sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	5.850	6.250	6.700
	270.850	291.250	291.700
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale	110.000	25.000	25.000
Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse	81.000	35.000	35.000
	191.000	60.000	60.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	15.000	25.000	30.000
Istituto nazionale della nutrizione	4.500	4.500	4.500
INEA - Integrazione del contributo per lo svolgimento delle attività comunitarie	1.000	1.000	1.000
	20.500	30.500	35.500

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Riorganizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	3.800	3.800	3.800
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile	100.000	179.000	—
Nuovi provvedimenti per l'occupazione	100.000	—	—
	200.000	179.000	—
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, dei servizi postali e commerciali di carattere locale	25.000	142.000	70.000
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Tattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali	3.000	5.000	5.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Disciplina organica degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo	600.000	700.000	750.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Autorizzazione di spesa per l'anno europeo della musica	5.000	—	—
	605.000	700.000	750.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Riforma del sistema pensionistico, perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito (b)	2.700.000	3.700.000	5.100.000
Trattamento economico dirigenti (proroga della vigente disciplina la cui validità è limitata al 1984)	97.000	102.000	107.000
Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese	9.000	9.000	9.000
Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani emigrati	1.500	1.500	1.500
	2.807.500	3.812.500	5.217.500
	9.713.925	9.439.825	10.634.775

(b) Accantonamento predisposto con corrispondente soppressione della voce « Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti », contenuta nell'elenco n. 6 allegato al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e nell'allegato C/3 del bilancio pluriennale 1985-1987.

TABELLA C

**INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**

TABELLA C

**INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DEL CONTO CAPITALE**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Ricerca scientifica nell'Antartide	5.000	15.000	30.000
MINISTERO DEL TESORO			
Interventi straordinari nel Mezzogiorno	100.000	8.200.000	8.300.000
Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali	428.755	430.317	440.317
Costituzione di un Istituto nazionale per gli investimenti all'estero	1.000	51.000	—
Rilancio dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia	40.000	80.000	100.000
	569.755	8.761.317	8.840.317
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Accordo relativo al sistema operativo satellite Meteosat (EUMETSAT)	14.500	14.000	14.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
---------------------------	------	------	------

(in milioni di lire)

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)	114.400	140.000	150.000
---	---------	---------	---------

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione	100.000	130.000	130.000
Autorizzazione di spesa per infrastrutture intermodali	10.000	—	—
	110.000	130.000	130.000

MINISTERO DELLA DIFESA

Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo	11.000	11.000	11.000
--	--------	--------	--------

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Piano quinquennale di finanziamento dell'ENEA 1985-1989	900.000	1.000.000	1.100.000
Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio nei consumi energetici	45.000	95.000	145.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Modifiche e integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante interventi in favore del settore industriale	40.000	40.000	40.000
Servizi all'innovazione per l'impresa minore	20.000	20.000	20.000
Interventi a sostegno della cooperazione industriale	20.000	20.000	20.000
Società finanziarie per l'innovazione	10.000	10.000	10.000
Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche	5.000	5.000	5.000
	1.040.000	1.190.000	1.340.000

**MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE**

Misure di sostegno per il settore dell'industria navale, meccanica ed armatoriale (rifi naziamento leggi nn. 361, 598, 599, 600 del 1982)	600.000	615.000	200.000
Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale	20.000	35.000	—
Misure per il sostegno della cantieristica da diporto	5.000	5.000	5.000
	625.000	655.000	205.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
---------------------------	------	------	------

(in milioni di lire)

**MINISTERO
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI**

Apporto ai fondi di dotazione degli enti di gestione e delle imprese a partecipazione statale

— 1.600.000 —

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

(interventi da avviare in coerenza con le direttive del piano a medio termine 1985-1987)

Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile	700.000	1.000.000	1.200.000
Interventi a favore della regione Calabria	500.000	750.000	850.000
Piano decennale della grande viabilità e provvedimenti ex articoli 9 e 11 previsti dalla legge n. 531 del 1982	400.000	2.100.000	2.500.000
Edilizia residenziale pubblica (rifi-nanziamento legge n. 94 del 1982)	150.000	750.000	850.000
Programma di rilancio del settore aeronautico	100.000	200.000	200.000
Programmi di edilizia universitaria (rifi-nanziamento legge n. 50 del 1976)	100.000	300.000	300.000
Ulteriore finanziamento per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno	90.000	180.000	280.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Interventi a favore della regione Sardegna nel settore minero-energetico in sostituzione di quelli del programma generale di metanizzazione	80.000	90.000	100.000
Difesa del suolo	80.000	650.000	1.000.000
Collegamento stabile fra la Sicilia e il continente	70.000	90.000	—
Piano di potenziamento ed innovazione tecnologica delle linee, degli impianti e del parco del materiale rotabile, della rete ferroviaria dello Stato	20.000	100.000	200.000
Interventi a favore della regione Sardegna	—	200.000	230.000
	2.290.000	6.410.000	7.710.000
	4.779.655	18.926.317	18.430.317

Nota - È ridotto di lire 600 milioni per il 1985 e 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 l'accantonamento predisposto nell'elenco n. 7 allegato al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e nell'allegato C/3 del bilancio pluriennale 1985-1987 per la voce « Traforo del Monte Croce Carnico ».